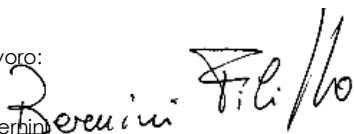


Il presente elaborato è il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) redatto nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (Verifica VAS), di un progetto per la realizzazione di uno spazio commerciale quale ampliamento di un'attività esistente. (SARMA S.p.a)

Gruppo di Lavoro:

Dott. Filippo Berini

Ing. Gianni Vescia

Handwritten signature of Filippo Berini in black ink, written over the printed name.

INDICE

1	PREMESSA: OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO	5
1.1	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ	7
1.2	ARTICOLAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE.....	7
2	NORMATIVE E ITER PROCEDURALE	8
2.1	LA VAS NELLA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS. 152/06 SMI	8
2.2	LA VAS NELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 DELLA LOMBARDIA.....	9
2.3	STRUTTURA E CONTENUTI DI LEGGE DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE.....	12
2.4	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PROGETTO IN ESAME	12
3	RIFERIMENTI PROGETTUALI E VARIANTE URBANISTICA	13
3.1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DESCRIZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO.....	13
3.2	PREVISIONI PGT VIGENTE	17
3.3	RIFERIMENTI PROGETTUALI	19
3.4	CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA.....	21
4	RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.....	23
4.1	PREMESSE	23
4.2	INTRODUZIONE	23
4.3	PIANI SOVRAORDINATI	24
4.3.1	<i>Piano Territoriale Regionale.....</i>	<i>24</i>
4.3.2	<i>Piano Paesaggistico Regionale.....</i>	<i>26</i>
4.3.3	<i>Rete Ecologica Regionale</i>	<i>32</i>
4.3.1	<i>Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese.....</i>	<i>36</i>
4.4	COMPATIBILITÀ PROGRAMMATICA DEL PROGETTO CON I PIANI SOVRAORDINATI	39
5	SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI	40
5.1	SCENARIO AMBIENTALE	40
5.1.1	<i>Paesaggio.....</i>	<i>40</i>
	Analisi 40	
	PTCP di Varese	40
	PGT Comunale.....	41
	Criticità e possibili impatti sulla componente paesaggio	42
5.1.2	<i>Mobilità e traffico autoveicolare.....</i>	<i>43</i>
	Analisi 43	
	Criticità e possibili impatti sulla componente traffico.....	44
5.1.3	<i>Suolo e sottosuolo</i>	<i>45</i>
	Analisi 45	
	Criticità e possibili impatti sulla componente suolo e sottosuolo.....	47
5.1.4	<i>Atmosfera.....</i>	<i>49</i>
	Analisi 49	
	Zonizzazione del territorio della Regione Lombardia.....	49
	Stato attuale della qualità dell'aria	50
	Criticità e possibili impatti sulla componente atmosfera.....	51
5.1.5	<i>Acustica.....</i>	<i>52</i>
	Analisi 52	
	Riferimenti normativi normativa nazionale	52
	Normativa regionale	52
	Classificazione acustica dell'area di studio.....	53
	Criticità e possibili impatti sulla componente rumore	54
5.1.6	<i>Elettromagnetismo.....</i>	<i>55</i>
	Analisi 55	
	Criticità e possibili impatti sulla componente elettromagnetismo	56
5.1.7	<i>Inquinamento luminoso</i>	<i>57</i>
	Analisi 57	
	Criticità e possibili impatti sulla componente inquinamento luminoso	58
5.1.8	<i>Gestione dei rifiuti</i>	<i>59</i>
	Analisi 59	
	Criticità e possibili impatti sulla componente rifiuti	59

5.2	SINTESI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE PROPOSTA	61
5.2.1	<i>Componenti ambientali coinvolte dalla trasformazione urbanistica</i>	<i>61</i>
5.2.2	<i>Valutazioni di sintesi.....</i>	<i>62</i>
5.3	EFFETTI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000.....	63
5.3.1	<i>Relazioni tra le previsioni progettuali e SIC/ZPS.....</i>	<i>63</i>
6	LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI.....	64
6.1	IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL PROCEDIMENTO.....	64
7	VALUTAZIONE FINALI	65
7.1.1	<i>Riferimenti metodologici</i>	<i>65</i>
7.1.2	<i>Considerazioni sugli impatti ambientali e conclusioni.....</i>	<i>65</i>

1 PREMESSA: OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente elaborato è il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) redatto nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (Verifica VAS) relativo ad un progetto per la realizzazione di uno spazio espositivo e di vendita connesso ad una attività preesistente, nel territorio saronnese dal 1982, all'interno di un ambito di trasformazione approvato dal vigente PGT.

L'area in oggetto risulta oggi individuata nel PGT come ATP 1 (DdP "*Ambiti di trasformazione perequata*") con specifica nel piano dei servizi indicato nel sistema delle attrezzature per lo sport-verde-mobilità e sosta (tav. 7 del vigente PdS), pertanto, la proposta necessita di una preliminare modifica della destinazione urbanistica, la quale sarà condotta attraverso lo strumento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Il presente Rapporto Preliminare considera i contenuti della proposta progettuale e della correlata variante urbanistica, e ne sviluppa gli approfondimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come disciplinata dalle norme di settore più oltre richiamate (cfr. sezione successiva).

L'immagine mostra la localizzazione dell'area di studio (in rosso) nel territorio del comune di Saronno.





1.1 Verifica di Assoggettabilità

Di seguito si illustrano le motivazioni che hanno portato le autorità del processo VAS ad attivare la procedura di verifica di Assoggettabilità alla VAS per il succitato progetto.

La normativa vigente richiama la necessità di effettuare la valutazione ambientale di Piani e Programmi che possono produrre effetti sull'ambiente (si rimanda alla lettura estesa del capitolo 2).

Secondo la normativa vigente la necessità o meno di sottoporre un P/P a valutazione ambientale – VAS ovvero a Verifica di Assoggettabilità a VAS - discende da un accertamento preliminare della contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:

- intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi: il progetto in esame comporta variante puntuale al Piano delle Regole (PdR) e al Piano dei Servizi (PdS) del Comune di Saronno, ma non ha rilievo territoriale in quanto interessa un'area di dimensioni estremamente contenute all'interno del territorio comunale.
- presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica: il progetto in esame ha un livello di definizione dei contenuti urbanistici tali da renderlo idoneo a consentire la variante puntuale al vigente Piano delle Regole (PdR) e al Piano dei Servizi (PdS).

L'evidenza di tali condizioni ha portato alla decisione di svolgere la valutazione ambientale.

Tuttavia, rifacendosi al principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali¹ e dato che il comune di Saronno è dotato di PGT già sottoposto positivamente a procedura VAS, le autorità del processo hanno ravvisato l'opportunità di sottoporre il progetto, comportante variante al Piano delle Regole (PdR) e al Piano dei Servizi (PdS), alla sola verifica di assoggettabilità alla VAS, limitatamente "agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato [in questo caso il PGT]".

Tale scelta è corroborata da altre seguenti condizioni necessarie affinché un Piano o Programma sia sottoposto a verifica VAS:

- determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali): il progetto proposto determina il cambio di destinazione urbanistica, da ATP a funzioni non residenziali (proposta di variante).
- non definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti. Il progetto non sarà oggetto di ulteriori valutazioni e autorizzazioni ambientali e sarà attuato tramite SUAP.

1.2 Articolazione del Rapporto Ambientale preliminare

Il RAP è redatto sulla base del contesto normativo, esposto nel dettaglio nel capitolo seguente, contiene pertanto:

- l'esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze (capitolo 2);
- i richiami generali alle previsioni d'intervento in esame, come dettagliate negli elaborati di progetto a cui si rimanda (capitolo 3);
- i riferimenti al quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per l'ambito di studio (capitolo 4);
- la ricostruzione dello scenario ambientale a scala comunale e le considerazioni sui possibili effetti ambientali correlati alla proposta progettuale (capitolo 5);
- le valutazioni finali circa la proposta di esclusione dalla VAS della proposta progettuale e la relativa variante urbanistica (capitolo 6).

Nel seguito del RAP vengono dunque sviluppati i contenuti previsti dalla vigente normativa finalizzati a consentire all'Autorità competente la verifica dell'assoggettabilità a VAS della proposta di progetto.

2 NORMATIVE E ITER PROCEDURALE

2.1 La VAS nella Direttiva 2001/42/CE e il D.Lgs. 152/06 smi

Già dagli anni '70 è emersa a livello europeo l'esigenza di una disciplina per la valutazione degli effetti ambientali dei piani urbanistici e dei programmi di carattere territoriale, quale strumento di sostegno alle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile.

Direttiva 01/42/CE

L'approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" ha intensificato le occasioni di dibattito sulla *Valutazione Ambientale Strategica* (VAS) in sede europea e nazionale, centrando l'attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione.

La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla *Valutazione di Impatto Ambientale* (VIA) e delle sue successive modificazioni.

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questa estensione consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma - a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato - con l'intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi.

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all'elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

Art. 3 - Ambito di applicazione

« 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico. »

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 smi

A livello nazionale, la normativa di settore - D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico sull'Ambiente), successivamente modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, nonché dal D.Lgs 128/2010, in cui si sancisce che:

Art. 6 - Oggetto della disciplina

«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 [l'articolo 12 si riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità, n.d.r.].

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica. »

Nelle modifiche successive, D. Lgs 4/08 e D Lgs 128/2010 in particolare, confermano:

- Principio di terzietà dell'autorità competente per VIA e per VAS;
- Principio di integrazione dei procedimenti e delle autorizzazioni;
- Principio di non duplicazione dei procedimenti;
- Principio di partecipazione ai procedimenti VAS come procedimento basato sulla collaborazione tra autorità procedente e autorità competente;
- Riconoscimento delle competenze di Regioni ed amministrazioni locali.

2.2 La VAS nella Legge Regionale n. 12/2005 della Lombardia

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta per la prima volta nel quadro normativo della Regione Lombardia con la L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 "Legge per il Governo del Territorio", la quale all'articolo 4, comma 1, dispone che:

« Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi.»

Lo stesso Art. 4 della norma regionale ha provveduto ad una prima definizione dell'ambito di applicazione della VAS, stabilendo la seguente determinazione dei piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (L.R. 12/2005, Art. 4, comma 2):

«Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione. »

Gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" approvati dal Consiglio Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007) e le tante delibere di Giunta (si richiama in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 che ha introdotto il modello metodologico procedurale 1m bis per le VAS dei PII SENZA RILEVANZA REGIONALE COMPORTANTI VARIANTE URBANISTICA) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 12/2005 hanno ulteriormente precisato che:

«È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:

elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.»

La Verifica di Assoggettabilità a VAS

Con particolare riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, il par. 4.7) della citata DCRL n. VIII/351/2007 e il par. 2.1 del modello 1m bis della DGR n. VIII/10971/2009 contemplano la possibilità – analogamente a quanto disposto dal legislatore statale – che nel caso in cui gli interventi prospettati (da approvarsi in variante allo strumento urbanistico) riguardino, come nel caso di specie, "l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori a piani e programmi (...)", dovendosi in tal caso procedere "a verifica di esclusione (...) al fine di determinare se possono avere effetti significativi sull'ambiente".

"La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);

b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento".

Ai sensi delle norme di legge richiamate, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si configura nelle seguenti fasi principali:

1. avvio del procedimento;

--> sono necessari:

- delibera di giunta comunale che avvia il procedimento, nella delibera si individuano l'autorità procedente e l'autorità competente.
- avviso di avvio del procedimento da pubblicare sull'Albo pretorio, sul sito web del Comune e sul sito web regionale sivas

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;

--> sono necessari:

- determina dell'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, che contiene:
 - i soggetti competenti in materia ambientale
 - gli enti territorialmente interessati
 - le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
 - le modalità di informazione e di pubblicizzazione delle informazioni;
 - i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
 - le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

- avviso della determina ai soggetti che sono stati individuati nella determina stessa

3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione della proposta di variante e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione della proposta medesima, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;

4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;

--> sono necessari:

- la bozza di variante urbanistica
 - il rapporto ambientale preliminare (RAP) (NB: in verifica di assoggettabilità a VAS non è prevista la sintesi non tecnica)
- la documentazione (variante urbanistica+RAP) è pubblicata per 30 gg presso gli uffici comunali e sul sito web sivas

quando si pubblica si manda un secondo avviso ai soggetti di cui al p.to 2 nel quale gli si dice che:

- la documentazione è pubblicata
- la data della conferenza di verifica (da svolgersi dopo i 30 gg di pubblicazione)

5. convocazione conferenza di verifica;

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica

6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare della proposta di variante urbanistica e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, si pronuncia entro 60 gg dalla data della conferenza di verifica:

--> se emette PARERE FINALE di NON assoggettamento A Vas la procedura finisce e si continua con l'iter di progetto

--> se emette PARERE FINALE di ASSOGGETTAMENTO A VAS la procedura PROSEGUE CON LA VAS INTERA

7. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

--> PUBBLICAZIONE DEL PARERE FINALE di cui al p.to 6)

Nella figura seguente si riporta la procedura di verifica sopra descritta, secondo lo schema metodologico definito dalla dgr 10 novembre 2010, n. 761.

Schema generale – Verifica di esclusione

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P P0. 2 Incarico per la stesura del P/P P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del P/P alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il p/p alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web	

2.3 Struttura e contenuti di legge del Rapporto Ambientale Preliminare

Il Rapporto Preliminare, propedeutico alla convocazione della Conferenza di Verifica, contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva 01/42/CE.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS).

Il quadro normativo vigente (cfr. capitoli successivi) prevede che, in sede di formazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, o loro varianti, venga effettuata una valutazione dei possibili effetti ambientali correlati all'attuazione delle scelte urbanistiche e di programmazione territoriale.

Tale valutazione ambientale viene prevista necessariamente per quelle tipologie di piani e programmi le cui determinazioni comportano implicitamente potenziali effetti sull'ambiente. Per altre tipologie di piani è prevista l'assoggettabilità a valutazione ambientale (VAS) unicamente laddove un dedicato procedimento di verifica preliminare individui possibili effetti ambientali derivanti dalle previsioni programmatiche: l'esito di tale procedimento di verifica può comportare l'assoggettabilità del piano/programma a VAS, oppure una sua esclusione dalla procedura.

In generale, rimangono escluse dalla VAS le iniziative di carattere progettuale-edificatorio che, per quanto articolate nello spazio e nel tempo, non si configurino propriamente quali i "piani" o "programmi" ai quali la disciplina VAS si riferisce, ma siano riconducibili a progetti specifici di opere o interventi coerenti con scenari programmatici già prefigurati.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, non sono inoltre sottoposti a VAS, né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitati agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato (cfr. D.G.R. n. IX/761 del 10.11.2010, All. 1, Art. 2 "Ambito di applicazione").

2.4 Verifica di Assoggettabilità a VAS del progetto in esame

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di Progetto sarà avviata con Delibera di Giunta all'interno della quale saranno individuati, rispettivamente, il soggetto proponente, l'Autorità procedente e l'Autorità competente per la VAS.

Con successivo provvedimento comunale saranno individuati gli Enti ed i Soggetti interessati dal procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

3 RIFERIMENTI PROGETTUALI E VARIANTE URBANISTICA

3.1 Inquadramento territoriale e descrizione dell'area d'intervento

L'area oggetto della proposta di progetto è posta nel quadrante nord del Comune di Saronno, in via Sampietro con identificazione catastale al foglio 19 mappali 534 e 58.

L'area di progetto si colloca in un contesto classico di frangia urbana con funzioni che vanno dall'artigianale-produttivo, al residenziale e, al verde.

Il lotto di progetto è attualmente utilizzato come deposito temporaneo a servizio del concessionario esistente e limitrofo (SARMA S.p.A, concessionario marchio BMW).





Di seguito alcune foto descrittive dello stato attuale dei luoghi.



Foto 1, da via Sampietro (direz.nord)



Foto 2, da incrocio via Sampietro/ via Martin Luther King (direz.sud-ovest)





Foto 3, da accesso sterrato (direz.sud)



3.2 Previsioni PGT vigente

Il compendio oggetto della presente proposta occupa un'area marginale di un ambito di trasformazione (*Ambito ATP 1 – viale Europa sud*) previsto dal PGT vigente.

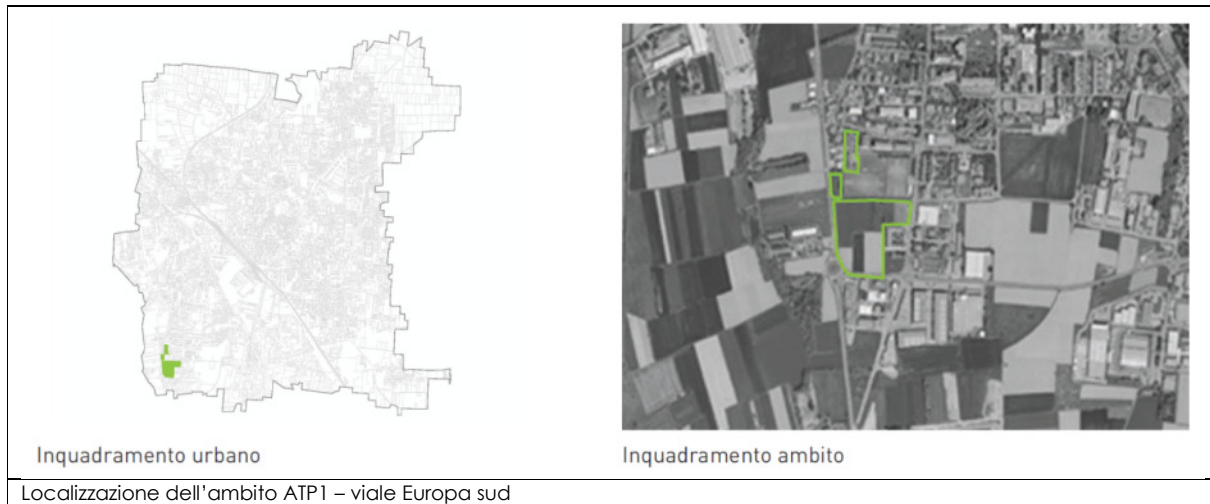
In generale l'ambito di trasformazione corrisponde ad un servizio pubblico non attuato, con vincolo decaduto di cui non si prevede una reiterazione. Attualmente l'ambito risulta libero da edificazioni e con uso prevalentemente agricolo fatta eccezione per una porzione utilizzata saltuariamente per manifestazioni (collocazione circo, ecc) e dell'area in questione ormai da anni inutilizzata per lo svolgimento di attività agricole.

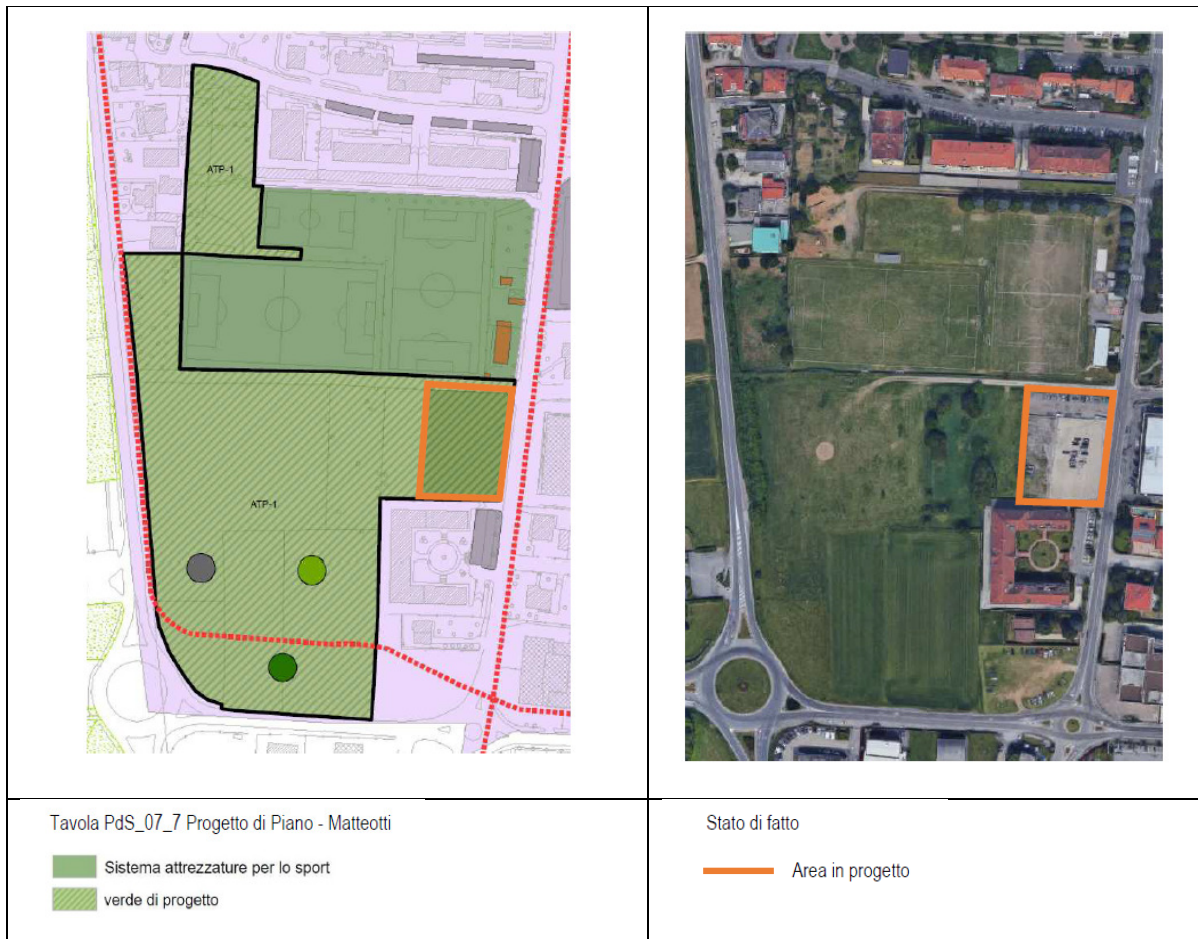
Il PGT classifica come ambito ATP tutte le aree libere, urbane e periurbane, che il precedente strumento urbanistico (PRG) vincolava a standard (Art. 22, L.R. 51/75), ma che nel corso della durata del PRG del 1997 non sono state attuate.

Rappresentano dunque un residuo dettato da una logica matematica con la quale in modo indiscriminato si andavano a vincolare aree a servizio pubblico per fare tornare i conti di improbabili abitanti teorici insediabili. Attualmente il PGT nel caso specifico ridestina l'area ad una trasformazione perequata che, a fronte di una potenzialità edificatoria compensativa da trasferire, garantisce la cessione pubblica dell'intera superficie.

Il Comune di Saronno ha previsto sull'area, denominato ambito ATP 1, l'acquisizione e il consolidamento dell'area a destinazione pubblica per verde urbano e parco pubblico agricolo per la salvaguardia ambientale come normato dall'articolo 8 delle Norme di Piano del Piano delle Regole e dal paragrafo 3.9 del documento DdP_02, fatto salvo quanto indicato puntualmente nella tavola PdS_07, puntando alla rigenerazione ecologica urbana, ambientale e paesaggistica e realizzando nuovi percorsi ciclo-pedonali e connessi al verde.

Il Comune ha previsto il trasferimento delle potenzialità edificatorie negli ambiti ATUa, ATUab, ATUb e nel TUC.





Rispetto a tale Ambito, il PGT vigente specifica, nella relativa scheda d'ambito, quanto segue:

ATP 1 | viale Europa sud

PARAMETRI URBANISTICI E FUNZIONI PREVISTE

ATP 1	
Strumento attuativo	Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
Superficie territoriale indicativa (St)	34.200 mq
Indice territoriale massimo (ET - mq/mq)	0,10 mq/mq
Superficie minima di cessione pubblica (Scva)	100 % della St destinato a Parco Pubblico Agricolo di salvaguardia ambientale
Vocazione funzionale*	Propria degli ambiti di trasformazione o del tipo di tessuto dove verrà trasferita la potenzialità edificatoria
Densità arborea (Da)**	1 albero ogni 120 mq di St

* La quota di potenzialità edificatoria generata in questi ambiti assumerà le vocazioni funzionali, ammesse e regolate, proprie degli ambiti di trasformazione o del tipo di tessuto dove verrà trasferita.

** La richiesta del parametro della densità arborea è derogabile solo nel caso in cui sia funzionale alle esigenze delle coltivazioni agricole o orticole del Parco Pubblico Agricolo di salvaguardia ambientale

OBIETTIVI

• acquisizione e consolidamento dell'area a destinazione pubblica per verde urbano e parco pubblico agricolo di salvaguardia ambientale come normato dall'articolo 8 delle NdP del PdR e dal paragrafo 3.9 del documento DdP_02, fatto salvo quando indicato puntualmente nella tavola PdS_07

• trasferimento delle potenzialità edificatorie negli ambiti ATUa, ATUab, ATUc e nel TUC

• rigenerazione ecologica urbana, ambientale e paesaggistica

• potenziamento delle dotazioni di servizio alle attività sportive situate a nord [realizzazione di un parcheggio pubblico]

• realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e connessioni verdi

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA - Riferimento allegato DdP_11 Fattibilità geologica

Classe 2b (Fluvioglaciale Besnate)

FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

Riferimento allegato DdP_11 Fattibilità geologica

PRESENZA DI VINCOLI - Riferimento allegato DdP_04 Individuazione dei vincoli

Elettrodotti

Fascia di rispetto stradale [corridoio di salvaguardia della viabilità esistente]

SCHEDA D'AMBITO

scheda n. 7

tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina

aree con funzione non residenziale

Intervento di nuova costruzione = lettera e), comma 1, art. 27, LR 12/05

modalità di attuazione pianificazione attuativa: art. 1, comma 6.2 delle NdP

parametri ed indici = artt. 3 e 4 delle NdP

Rc2/3

It1,00 mq/mq

H max13,00 ml - H min4,50 ml

distanze = artt. 5 e 6 delle NdP

tra i fabbricati zero o ml. 10,00

dai confini zero o ml. 5,00

se il confine di proprietà coincide con il limite d'ambito = m. 10

destinazioni non ammissibili = art. 10 e tabella A delle NdP

attività agricole; residenza ed assimilata alla residenza di cui al punto 1.1 della tabella A allegata alle presenti norme se superiore ai mq. 150 di SIp per ogni complesso aziendale ed all'interno di un'unica unità immobiliare; medie strutture di vendita superiori a mq. 500 di superficie di vendita

dotazione di aree a parcheggio oltre a quanto richiesto dalla L. 122/1989 = art. 4, comma 11 delle NdP

20% della SIp di cui almeno il 30% dovrà essere previsto in posizione comodamente accessibile e direttamente aperto su spazio pubblico. Per insediamenti commerciali vedi art.42 delle presenti norme.

norme particolari

Nella convenzione dovrà essere prevista la cessione gratuita di aree per servizi o la loro monetizzazione, nella misura del 10% della SIp per insediamenti industriali ed artigianali. L'insediamento deve prevedere lungo i confini d'ambito una barriera vegetale.

L'area non pavimentata deve essere sistemata a giardino urbano. Per comprovate esigenze tecnologiche sono ammesse altezze diverse dall'altezza massima (H max) indicata per gli impianti tecnologici e produttivi degli edifici. In tal caso si dovrà avere cura di mettere in atto una serie di presidi architettonici-ambientali atti a mitigare l'impatto ambientale.

Scheda ATP1 – Scheda DdP

Scheda d'ambito 7 - PdR

3.3 Riferimenti progettuali

Di seguito si riporta una breve sintesi degli elementi progettuali definiti nella Relazione Tecnica di Progetto a alle correlate tavole, alle quali si rimanda per la trattazione esaustiva delle tematiche progettuali.

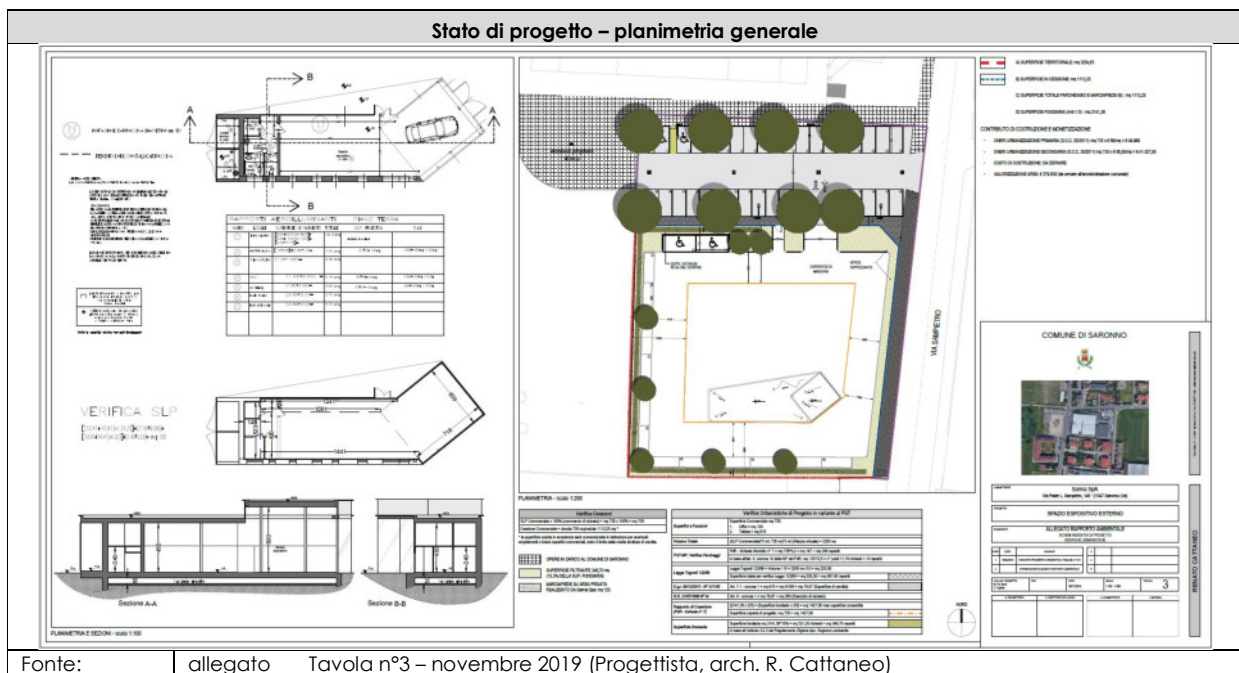
Il progetto consiste nell'ampliamento della sede del Concessionario Sarma Spa, localizzato nel lotto antistante la sede principale, in un lotto di mq. 3254,63; di questi 1113,25 mq. vengono ceduti al Comune per la realizzazione a scomputo di un parcheggio pubblico (mq. 735 sono dovuti al Comune mentre la superficie ceduta in eccedenza sarà convenzionata in detrazione per eventuali ampliamenti o comunque per l'attuazione di quanto previsto dalle schede d'ambito 7a. La restante superficie pari a mq. 2141,38 è la superficie fondiaria sulla quale è prevista la realizzazione del progetto di ampliamento del concessionario.

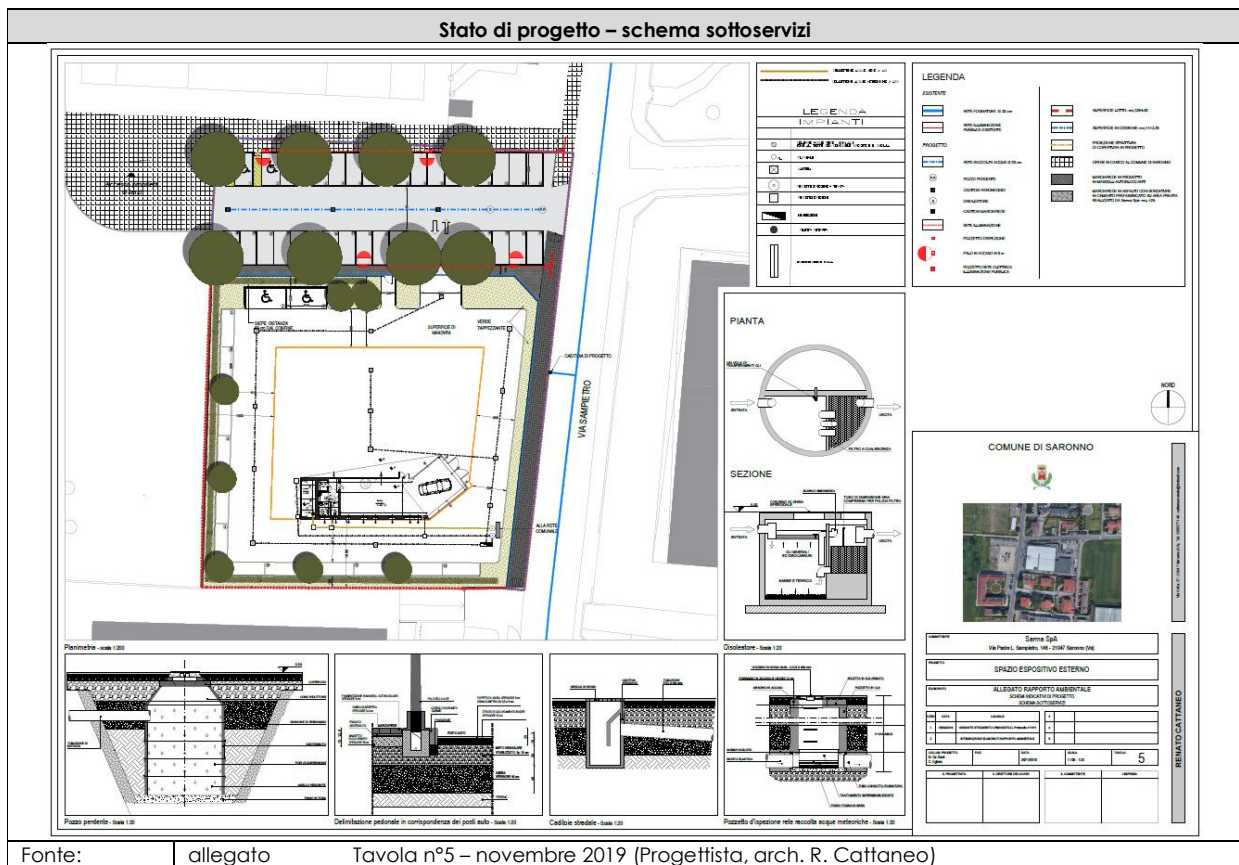
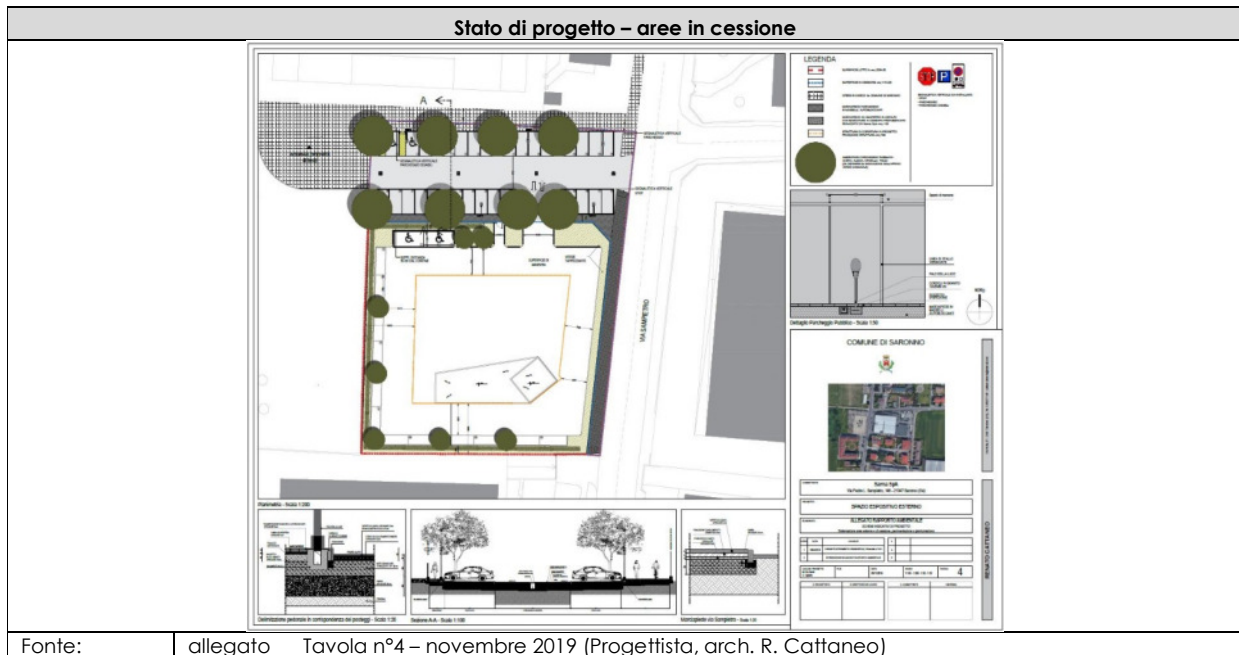
Sono previsti mq. 735 di SLP, di cui mq. 615 di superficie di vendita e mq. 120 di superficie terziaria (vedi Tavola 3 _Verifiche Urbanistiche).

La superficie commerciale, in progetto, è classificata dagli strumenti urbanistici comunali come esercizio di vicinato, poiché la superficie di vendita viene verificata non è superiore a mq. 250 (Art. 6, comma 1, Regolamento Regionale 21/07/1999 N°14). Infatti assunto quale riferimento l'articolo 7.1, comm1, D.g.r 20/12/2013 - N° X/1193, la superficie di vendita, intesa come superficie commerciale, di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita, come mobili, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti, è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimento (SLP mq. 615/8 = mq.76,87 < mq. 250).

Per quanto riguarda la dotazione di aree a parcheggio, oltre alla Legge 122/1989, si fa riferimento anche all'articolo 4, comma 11 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, che prevede di individuare il 20% della SLP: a tal riguardo il progetto individua mq. 147 (mq. 735 x 0,2 = mq 147) collocati all'interno della superficie fondiaria sul lato fronte strada di via Sampietro (Vedi Tavola 3_Verifiche Urbanistiche). A questi si aggiungono mq. 230 della Legge 122/1989 per un totale di mq. 377 di superficie a parcheggio.

Si riportano di seguito alcuni riferimenti grafici finalizzati a delineare la natura della previsione progettuale. Per ogni ulteriore riferimento si rimanda agli elaborati grafici e illustrativi del progetto edilizio.





3.4 Contenuti della variante urbanistica

In relazione ai contenuti del progetto sopra descritti, la proposta di intervento sottende i seguenti elementi di modifica alle previsioni del PGT vigente di Saronno, evidenziati in **giallo** per facilità di lettura nelle schede successive.

SCHEDA D'AMBITO DI VARIANTE N° 7.a

SCHEDA D'AMBITO

scheda n. 7.a

Tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina aree con funzione non residenziale

Intervento di nuova costruzione = lettera e), comma 1, art. 27, LR 12/05

Modalità di attuazione **intervento diretto.**

Parametri ed indici = artt. 3 e 4 delle NdP

Rc 2/3
It **0,30** mq/mq **o esistente**
H max 13,00 ml - H min 4,50 ml

Distanze = artt. 5 e 6 delle NdP

tra fabbricati zero o ml. 10,00
dai confini zero o ml. **5,00 su strada**
se il confine di proprietà coincide con il limite d'ambito = m. 10

Destinazioni non ammissibili = art. 10 e tabella A delle NdP

Attività agricole; residenza ed assimilate alla residenza di cui al punto 1.1 della tabella A allegata alle presenti norme se superiore ai mq. 150 di SIp per ogni complesso aziendale ed all'interno di un'unica unità immobiliare; medie strutture di vendita superiori a mq. 500 di superficie di vendita.

Dotazione di aree a parcheggio oltre a quanto richiesto dalla L. 122/1989 = art.4, comma 11 delle NdP
20% della SIp di cui almeno il 30% dovrà essere previsto in posizione comodamente accessibile e direttamente aperto su spazio pubblico, **con possibilità di chiusura nelle ore di conclusione dell'attività commerciale.** Per insediamenti commerciali vedi art.42 delle presenti norme (medie strutture di vendita: **200% della SIp di cui almeno il 50% destinata a parcheggio, con monetizzazione quota parte non destinata a parcheggio.**

Norme particolari

Nella convenzione dovrà essere prevista la cessione gratuita di aree per servizi o la loro monetizzazione, **nella misura del 100% della SIp secondo quanto previsto dall'art.7, comma 7.4 del PdS.**
Insediamenti industriali ed artigianali. L'insediamento deve prevedere lungo i confini d'ambito una barriera vegetata.

L'area non pavimentata deve essere sistemata a giardino urbano. Per comprovate esigenze tecnologiche sono ammesse altezze diverse dall'altezza massima (H max) indicata per gli impianti tecnologici e produttivi degli edifici. In tal caso si dovrà avere cura di mettere in atto una serie di presidi architettonici-ambientali atti a mitigare l'impatto ambientale.



Stralcio Ambito ATP 1 con l'individuazione dell'area di progetto



Area con funzione non residenziale. Art 30, NdP PdR, scheda n. 7.a e 8.a

4 RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

4.1 Premesse

Una delle attività obbligatorie della Verifica VAS è quella di mostrare la coerenza (o l'inesistenza di motivi ostativi) della proposta di progetto con i contenuti degli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale, governano il contesto ambientale e territoriale interessato, oltre che illustrarne le relazioni.

In particolare, nell'analisi del quadro programmatico:

- Si predispone un quadro d'insieme contenente gli obiettivi territoriali e ambientali fissati dagli altri piani e programmi territoriali o settoriali e gli effetti ambientali attesi, rispetto ai quali effettuare il confronto con la proposta di progetto in esame;
- Si effettua un approfondimento specifico è riservato all'esame delle relazioni tra la proposta di intervento e la Rete Natura 2000.

Di seguito si riportano i principali riferimenti ai piani e programmi considerati, al fine di una disamina delle possibili relazioni tra essi e la variante puntuale al PGT sottesa dalla proposta di intervento in esame.

4.2 Introduzione

L'insieme dei piani e programmi che governano l'ambiente-territorio oggetto del PGT di Saronno ne costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico: in sede di VAS del PGT vigente, l'analisi di tale quadro è stata finalizzata a stabilire la rilevanza delle previsioni e destinazioni previste dal PGT (quindi comprensive anche del compendio in analisi), con specifico riferimento alla materia ambientale.

Secondo le finalità sopra espresse, la VAS del PGT di Saronno ha trattato i documenti programmatici di seguito riportati.

Livello regionale e sovraregionale

- Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo di Piano Paesaggistico Regionale – approvato con DCR n.951 del 19.01.2010 e s.m.i e gli aggiornamenti annuali, l'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018.
- Integrazione del PTR ai sensi della l.r. n. 31 del 2014: adottato con DCR n. 1523 del 23.05.2017.
- Rete Ecologica Regionale (RER) – approvata con DGR n. 10962 del 30.12.2009.
- Rete Natura 2000.

Livello provinciale

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 dell'11 aprile 2007.

Tenuto conto dei contenuti del progetto di intervento in esame in precedenza richiamati e, in particolare, degli elementi di variante al PGT vigente da essi sottesi, considerate le finalità del presente Rapporto Preliminare, non si richiamano in questa sede tutti i contenuti degli strumenti programmatici sopra citati, rimandando per essi al Rapporto Ambientale VAS del PGT, il quale ha verificato la coerenza delle strategie e delle azioni previste dal Piano di Saronno con gli strumenti di pianificazione sovraordinati.

4.3 Piani sovraordinati

4.3.1 Piano Territoriale Regionale

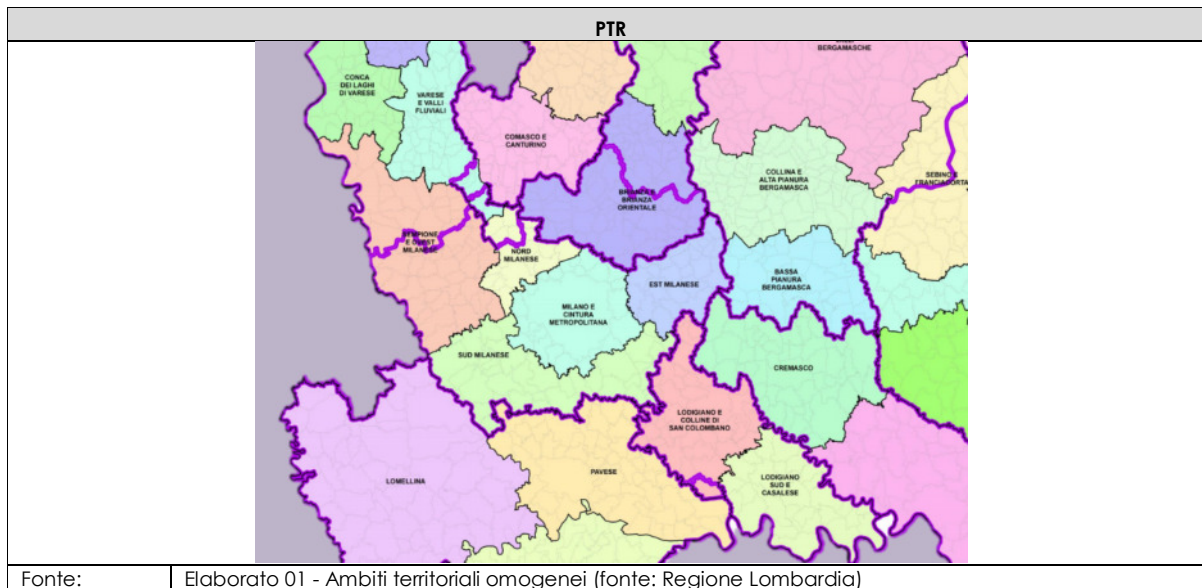
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) si connota come progetto territoriale, in quanto stabilisce obiettivi quantitativi di riduzione del consumo di suolo articolati per territori (a scala provinciale e d'Ambito territoriale omogeneo); si pone, inoltre, l'obiettivo di salvaguardare i suoli liberi, anche in rapporto alla loro qualità, e detta criteri precisi per raggiungere tale obiettivo.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 8/951 in data 19-01-2010. Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, ovvero con il Documento Strategico Annuale. L'aggiornamento può comportare l'introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell'Unione Europea (art. 22, l.r. n.12 del 2005). L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018.

L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo è stata approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018. Ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019).

Il PTR individua Ambiti territoriali omogenei (Ato), articolazioni territoriali espressione di ambiti relazionali, caratteri socio-economici, geografici, storici e culturali omogenei, adeguati a consentire l'attuazione dei contenuti della l.r. n. 31/14 e, più in generale, lo sviluppo di politiche e l'attuazione di progetti capaci di integrare i temi attinenti al paesaggio, all'ambiente, alle infrastrutture e agli insediamenti.

L'area di studio ricade all'interno dell'Ato "Nord Milanese".



Il progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 definisce i criteri e gli indirizzi per quanto riguarda i caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione per la provincia di Varese. Nel "Nord Milanese" l'indice di urbanizzazione territoriale della porzione provinciale dell'ambito (56,8%) è superiore all'indice provinciale (28,5%), assumendo i caratteri propri dell'area metropolitana milanese a cui è fortemente connessa.

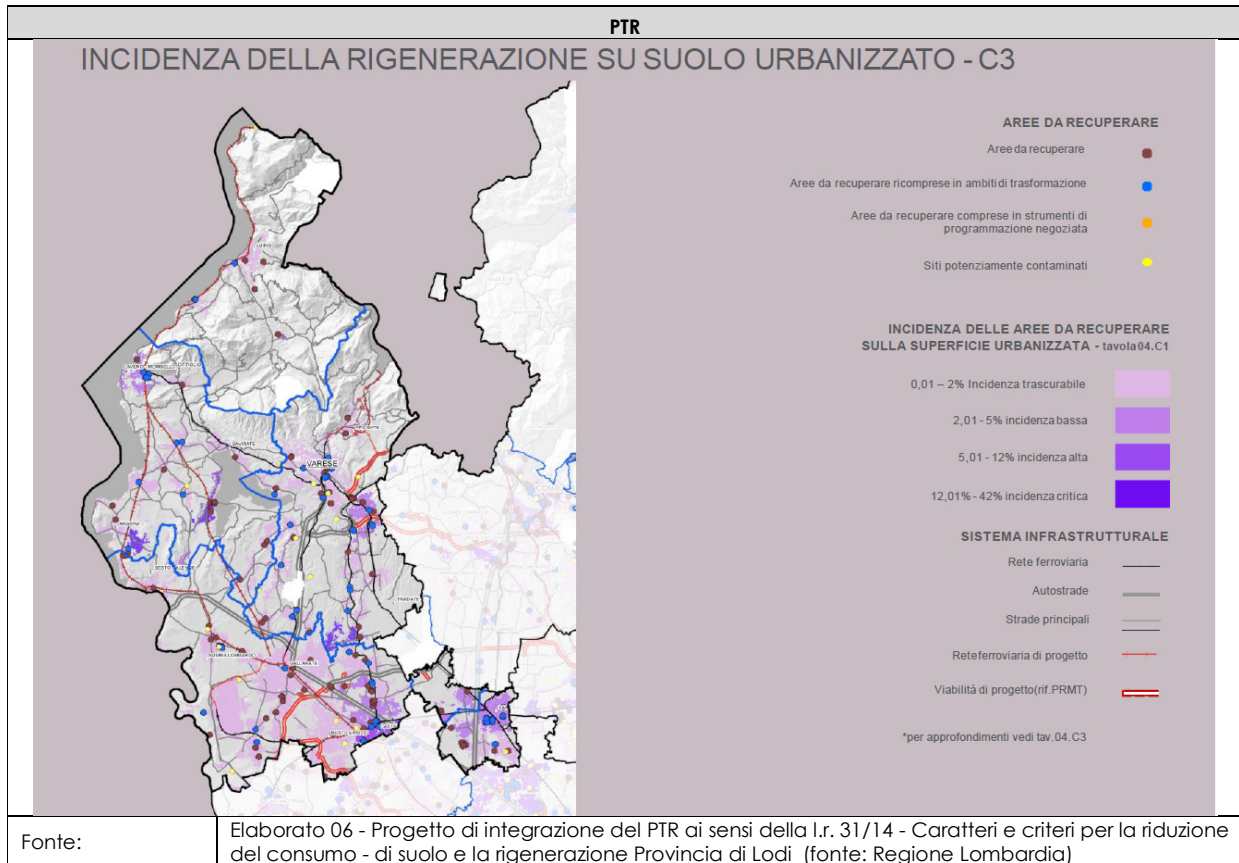
Anche gli indici di urbanizzazione comunale assumono valori di criticità propri dell'area metropolitana (Saronno con $iU \geq 65\%$, Origgio e Caronno Pertusella con $50\% \leq iSRC < 65\%$).

La qualità dei suoli è tendenzialmente inferiore nella porzione con maggior disponibilità di suolo libero. Il sistema ambientale presenta ancora residue formazioni boschive (bosco di Origgio). Sono però prevalentemente occluse le direttrici di connessione ambientale, di un certo rilievo solo verso i sistemi boschivi posti a nord, di Gerenzano e Rescaldina. Al di fuori di queste aree il sistema rurale è relegato a funzioni periurbane. Sono significativi gli insediamenti produttivi presenti e il ruolo economico che rivestono anche per areali di gravitazione esterni all'Ato.

In questo settore sono presenti buone potenzialità di rigenerazione.

Le previsioni di consumo di suolo sono poste in continuità con gli insediamenti esistenti, ma in alcuni casi partecipano all'ulteriore frammentazione del sistema ambientale.

L'ATO è ricompreso nella zona critica di qualità dell'aria di cui alla DGR IX / 2605 del 30/11/2011, corrispondente all'agglomerato di Milano e ai relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A. Qui la regolamentazione comunale in materia dovrà prevedere che i nuovi edifici da realizzare (anche in ambiti di rigenerazione) rispondano a livelli elevati di prestazione energetica. Inoltre, l'eventuale Consumo di suolo previsto e/o riconfermato dovrà privilegiare i suoli direttamente connessi a reti infrastrutturali di trasporto pubblico o ai nodi di interscambio e definire meccanismi compensativi e/o di mitigazione che concorrano ad elevare il valore ecologico del tessuto urbano e delle reti ecologiche locali. Gli interventi di rigenerazione o riqualificazione del tessuto urbano dovranno partecipare in modo più incisivo che altrove alla strutturazione di reti ecologiche urbane, anche attraverso la restituzione di aree libere significative al sistema ecologico locale.



4.3.2 Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato nel 2010 dal Consiglio regionale, come previsto dall'art. 19, comma 1, della l.r. n. 12 del 2005, Legge per il governo del territorio, ha natura ed effetti di piano paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs. n. 42/2004).

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), sezione specifica del PTR, è lo strumento attraverso il quale Regione Lombardia persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione europea del paesaggio, interessando la totalità del territorio, che è soggetto a tutela o indirizzi per la migliore gestione del paesaggio.

Il PTR recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.

Il PTR vigente contiene una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti.

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all'attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all'integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.

Il PPR ha una duplice natura: di quadro di riferimento ed indirizzo e di strumento di disciplina paesaggistica. Esso fornisce indirizzi e regole che devono essere declinate e articolate su tutto il territorio lombardo attraverso i diversi strumenti di pianificazione territoriale, in coerenza con l'impostazione sussidiaria di Regione Lombardia.

La Giunta regionale ha dato avvio al procedimento di approvazione della variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), e alla relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con la D.g.r. n. 937 del 14 novembre 2013. Con D.g.r. n. 2131 dell'11 luglio 2014 la Giunta regionale ha approvato il documento preliminare di revisione e il rapporto preliminare di VAS. Con D.g.r. 4306 del 6 novembre 2015 la Giunta regionale ha preso atto del "Percorso di revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) e Variante al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)".

Dall'esame della **Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche**, si rileva che l'area in cui si colloca l'intervento è ricompresa all'interno della Unità Tipologica di **"Paesaggio dei ripiani diluviali dell'alta pianura asciutta"** ed, entro tale fascia, il medesimo territorio è collocato nell'ambito "Varesotto e Colline del varesotto e Valle Olona".

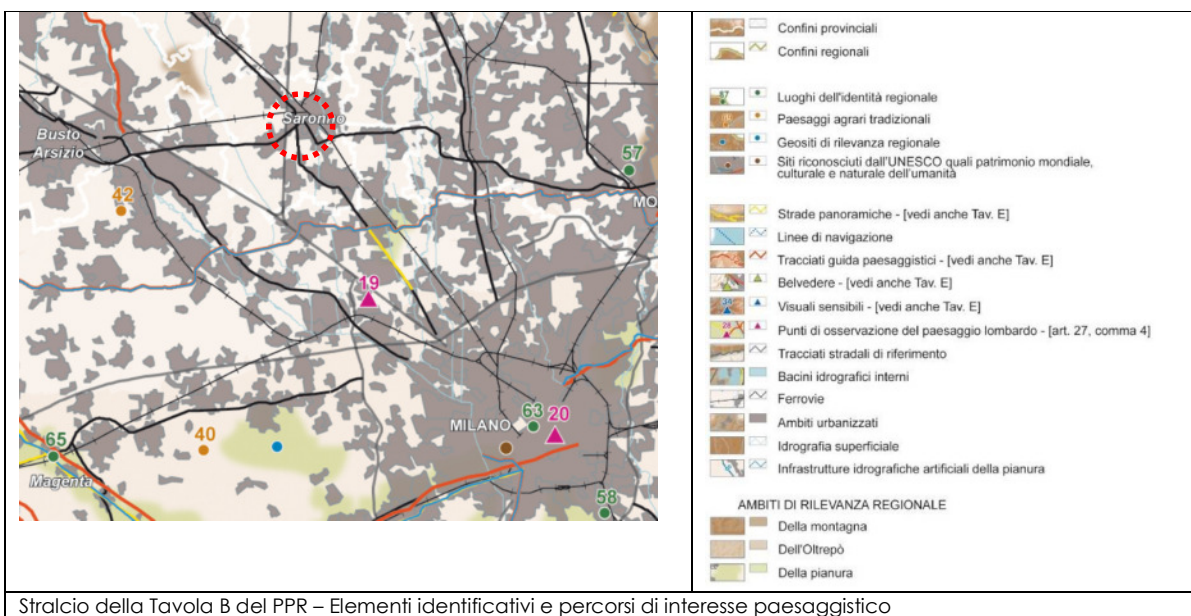
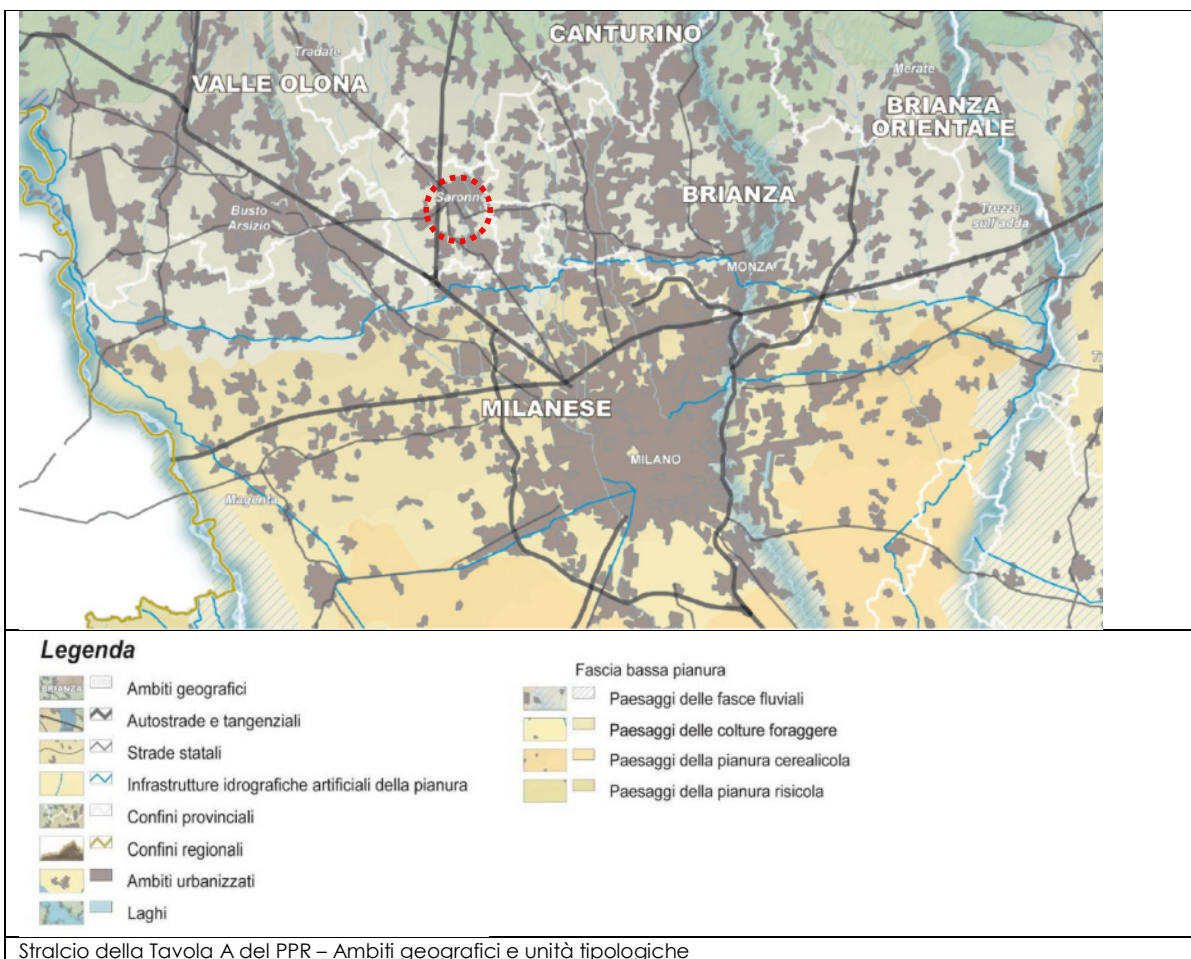
Dall'analisi della **Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico**, e della **Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica**, emerge che l'ambito di studio non sia collocato in prossimità di "tracciati guida paesaggistici" e/o "strade panoramiche".

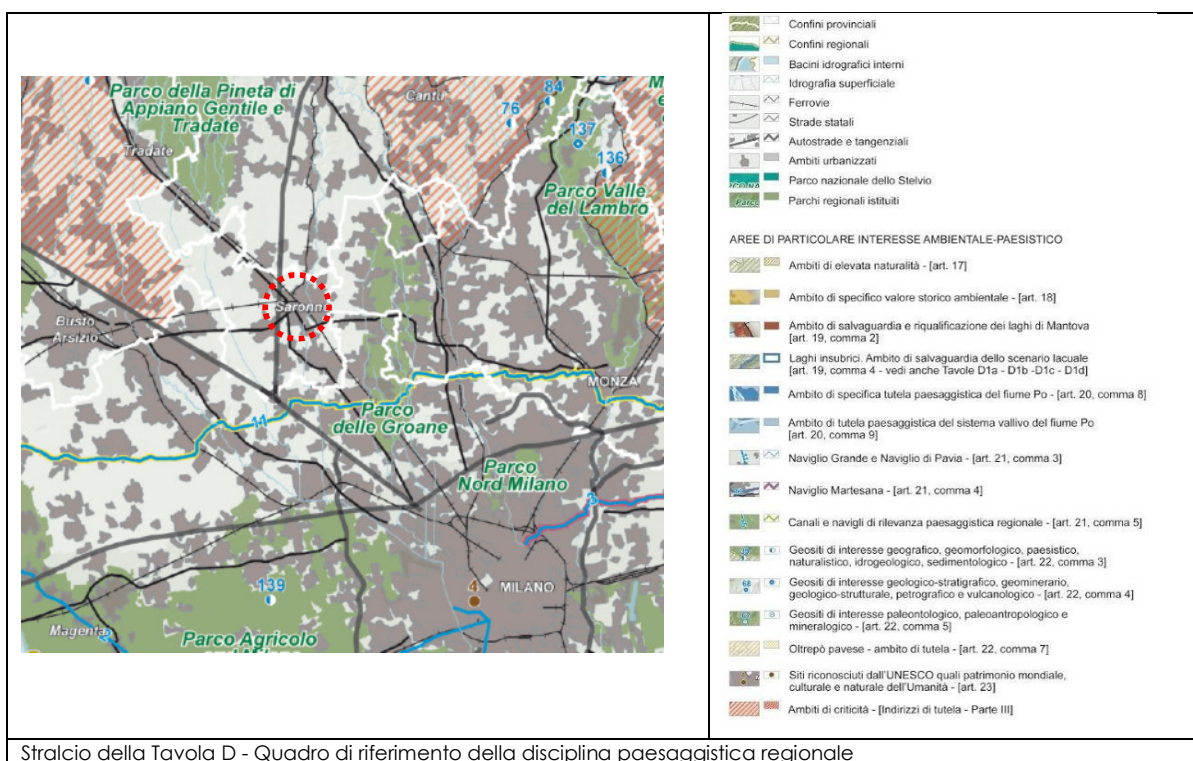
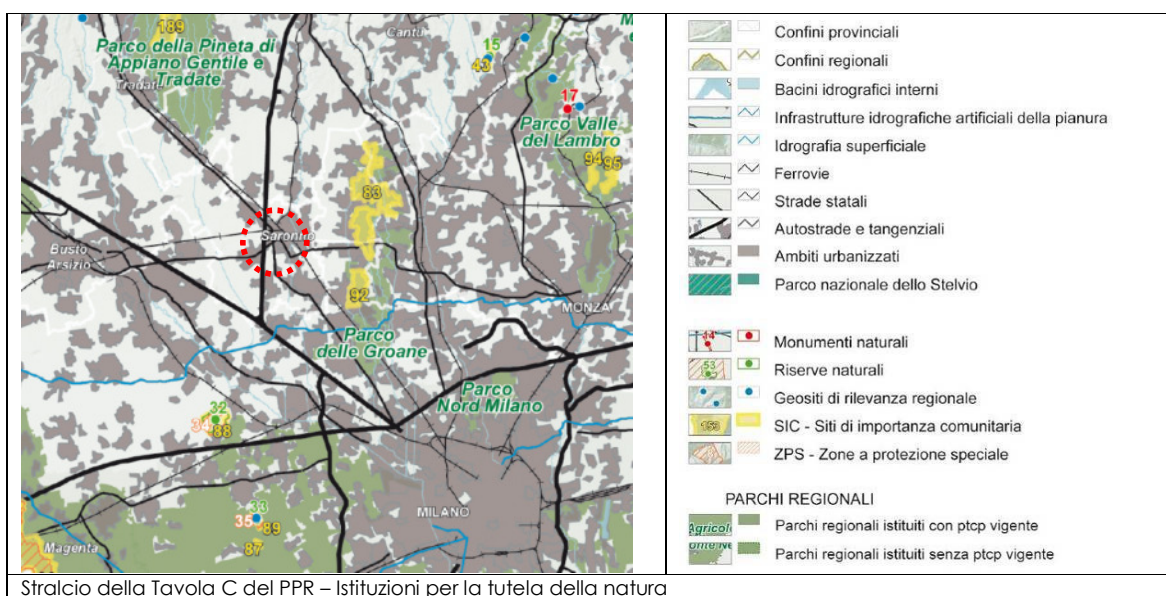
La **Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura**, mette in evidenza come il compendio in esame non sia posto all'interno del sistema delle aree protette.

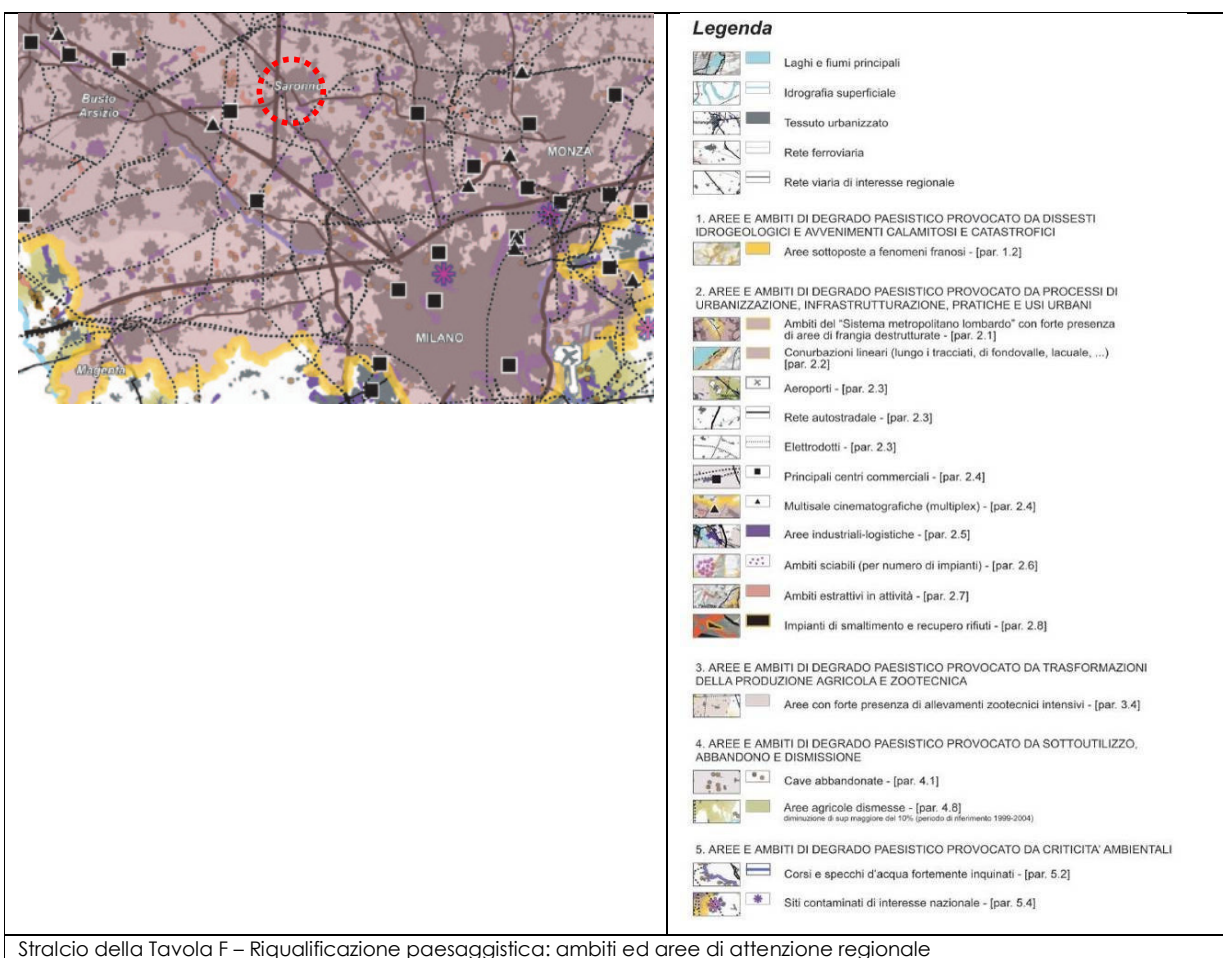
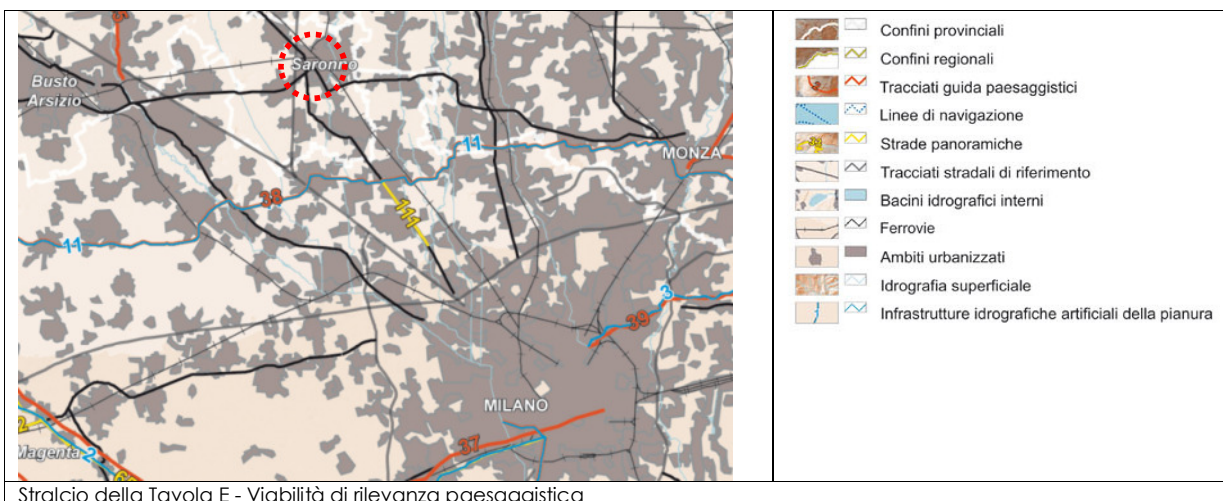
Dalla **Tavola D - "Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale"** emerge il compendio in esame non sia ricompreso all'interno di ambiti di tutela paesaggistica.

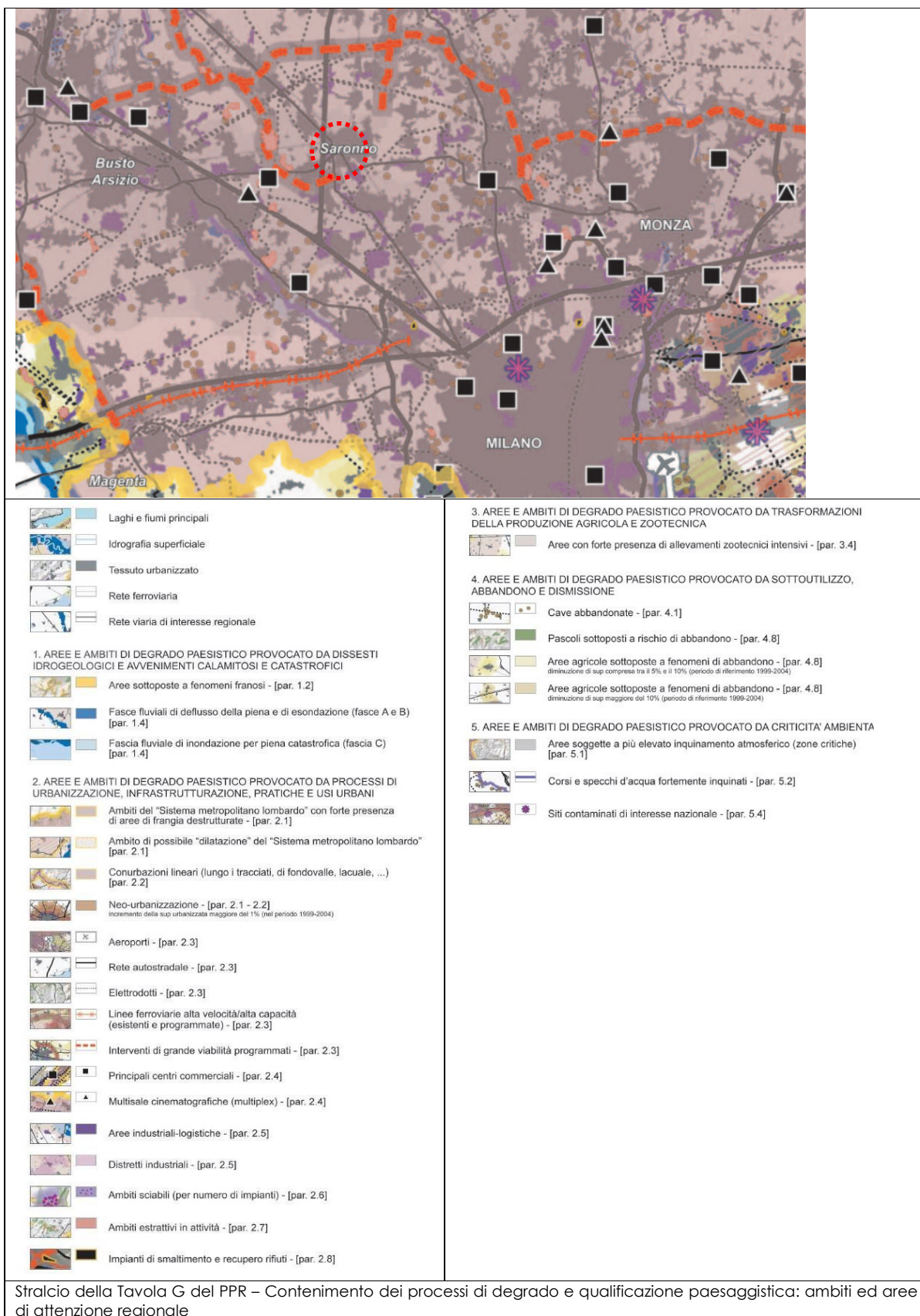
In **Tavola F e G** è evidenziata la presenza di importanti reti infrastrutturali poste in prossimità del compendio di progetto (rete autostradale, rete viaria statale e provinciale, rete ferroviaria).

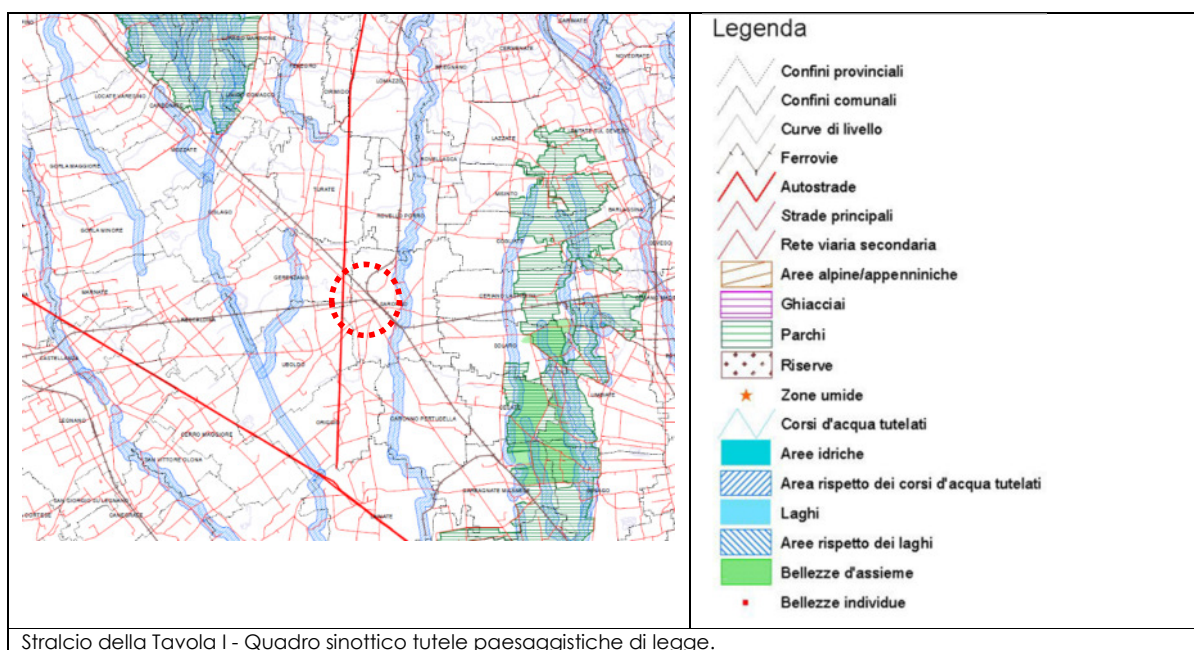
In **Tavola I - Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge**, non si rilevano vincoli e/o elementi di attenzione per l'ambito di progetto.











4.3.3 Rete Ecologica Regionale

Il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, approvato con DGR n. VIII/10962 del 30.12.2009, è da intendersi quale infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, nonché come strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.

Per "Rete ecologica" si intende un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi, i cui obiettivi primari sono legati alla conservazione della natura e della biodiversità, nonché delle risorse ad esse collegate. In quest'ottica, il territorio interessato non è necessariamente coincidente con le aree protette istituzionalmente riconosciute, ma investe anche ambiti esterni, funzionali alla conservazione delle risorse naturali. Inoltre, il riferimento alla conservazione delle risorse, pone le reti ecologiche come strumenti potenzialmente validi per la risoluzione dei problemi legati allo sviluppo durevole, introducendo la protezione del capitale naturale in genere, come obiettivo di conservazione ed economico.

Il PPR, infatti, "riconosce il valore strategico della rete verde regionale, quale sistema integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia". Il PTR riconosce la RER tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia e ne definisce i contenuti generali.

Nell'ambito del governo dell'ambiente e del territorio, la RER (Rete Ecologica Regionale) delinea un utile scenario di medio periodo per l'ecosistema di area vasta, mediante la rappresentazione di un quadro sintetico afferente i principali caratteri della biodiversità, le linee di connettività ecologica, il ruolo e la consistenza delle matrici ambientali rilevanti, nonché i principali strumenti di pressione in grado di condizionare la funzionalità complessiva dell'intero ecosistema, agevolando, pertanto, in relazione alle tematiche trattate e comunque in vista del fondamentale obiettivo del "riequilibrio ecologico" del territorio, la funzione di generale indirizzo propria del PTR sulle scelte operate in seno agli strumenti di pianificazione di livello provinciale e comunale.

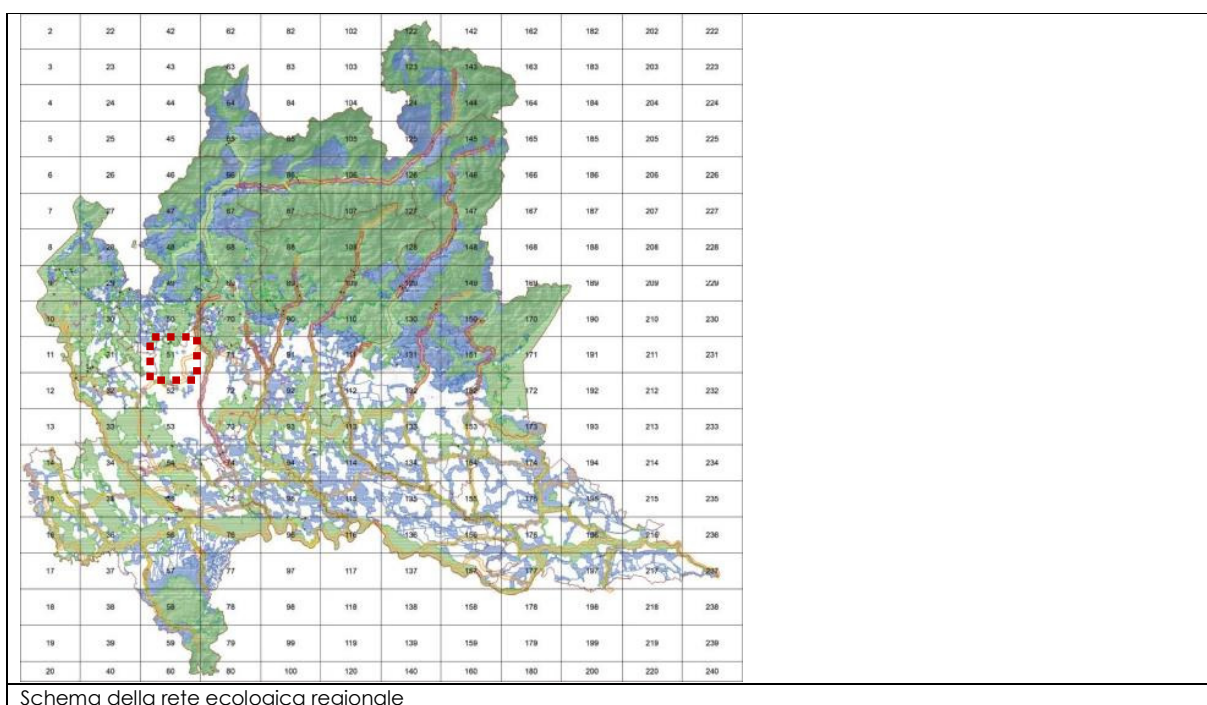
La finalità generale di ricomposizione e salvaguardia paesaggistica della rete verde regionale si attua tenendo conto delle problematiche e delle priorità di:

- tutela degli ambienti naturali;
- salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità della rete ecologica;
- salvaguardia e valorizzazione dell'idrografia naturale;
- tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale;
- ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi culturali rurali e dei boschi;
- contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana;
- ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani;
- riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati.

Le strutture fondanti della rete ecologica regionale, rappresentate nello schema di rete ecologica della Regione Lombardia sotto riportato, sono state distinte in elementi primari e secondari, in relazione alla loro importanza ecosistemica, ambientale e paesaggistica.

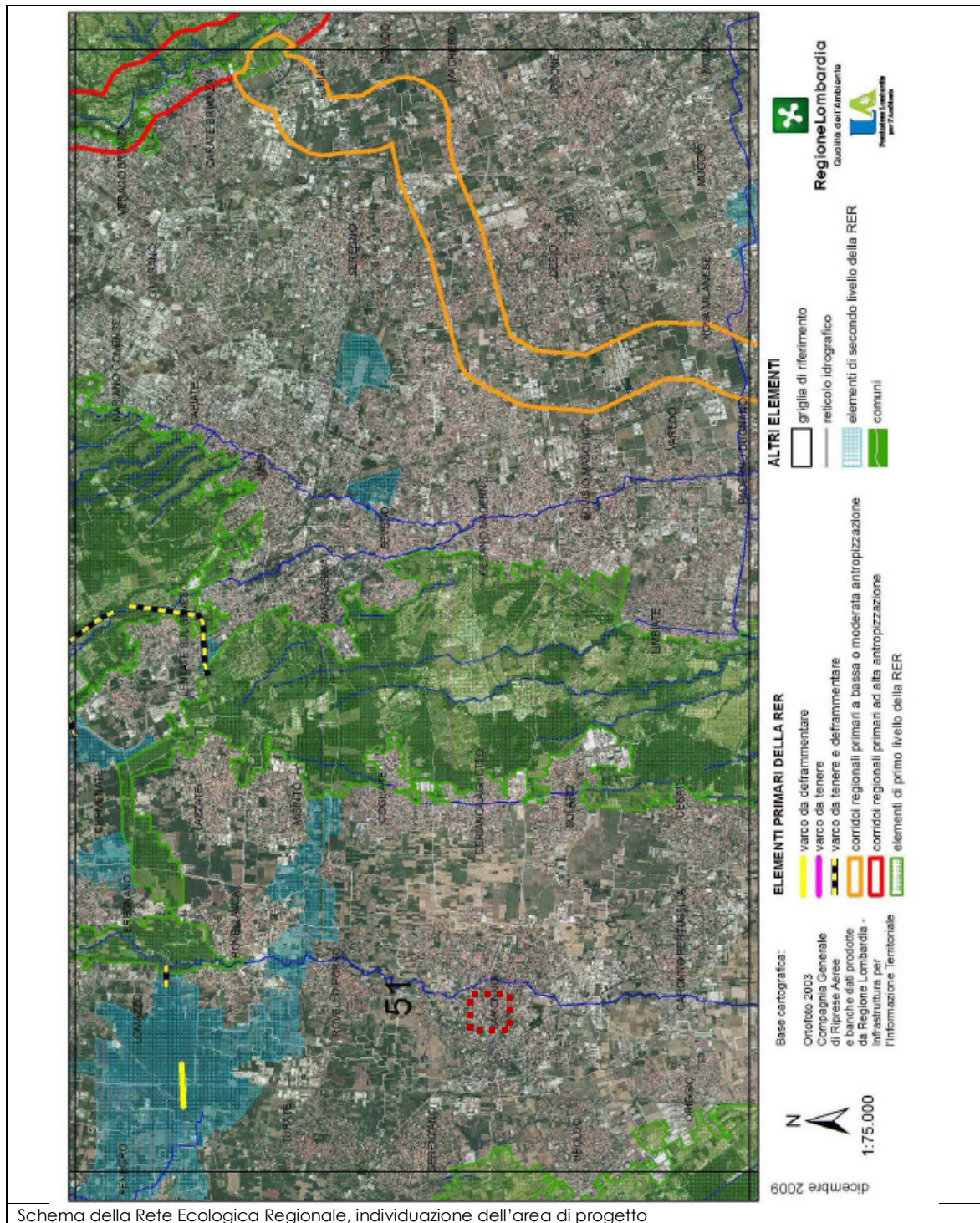
Gli elementi primari, così definiti in quanto rappresentano il sistema portante del disegno di rete, sono:

- aree di primo livello, interne ed esterne alle aree prioritarie per la biodiversità;
- gangli primari, nodi prioritari sui quali appoggiare i sistemi di relazione spaziale all'interno del disegno di rete ecologica;
- corridoi primari, elementi fondamentali per favorire la connessione ecologica tra aree inserite nella rete;
- varchi, identificabili con i principali restringimenti interni agli elementi della rete oppure con la presenza di infrastrutture lineari all'interno degli elementi stessi.



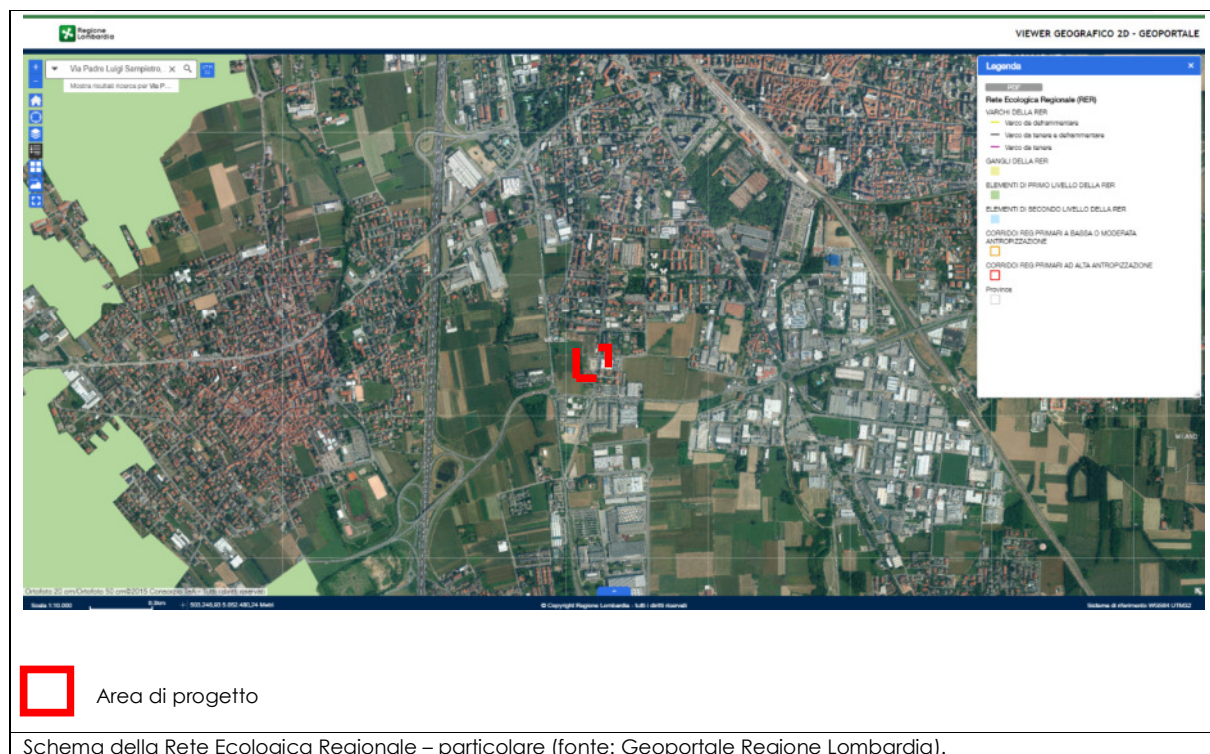
L'area di intervento è situata all'interno del settore 51 – GROANE.

Nella figura seguente è riportato uno stralcio della tavola della RER in cui, evidenziando il compendio in esame, si evince come le aree ricomprese nell'ambito di progetto si collochino completamente all'esterno di elementi di facenti parte della RER.



Stante la scala grafica della tavola, l'ubicazione dell'area di progetto è indicativa.

Nella figura successiva si riporta un zoom cartografico della rete ecologica regionale, tratta dal Geoportale di Regione Lombardia.



4.3.1 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 dell'11 aprile 2007. Il vigente PTCP provvede ad individuare gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, prestando maggior attenzione al coordinamento non solo delle opere, ma di tutte quelle azioni che di fatto vanno ad interagire con la programmazione svolta a livello locale dagli Enti di competenza.

Con DCP 20/2017 "Approvazione delle linee di indirizzo per la revisione del PTCP", l'Amministrazione provinciale ha dato avvio alla revisione del PTCP vigente, relativamente alla ridefinizione degli ambiti agricoli di interesse strategico, agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica ed un adeguamento alla nuova legge sul consumo di suolo (L.R. 31/2014), oltre ad aggiornamenti di alcune componenti settoriali.

Lo strumento di pianificazione territoriale della Provincia di Varese si pone quale quadro d'insieme delle politiche territoriali, basato sullo sviluppo di alcuni temi fondamentali che interagiscono tra di loro, quali:

- il sistema paesistico-ambientale;
- il sistema infrastrutturale;
- il sistema insediativo;
- il sistema della pianificazione urbanistica;
- il sistema socio-economico.

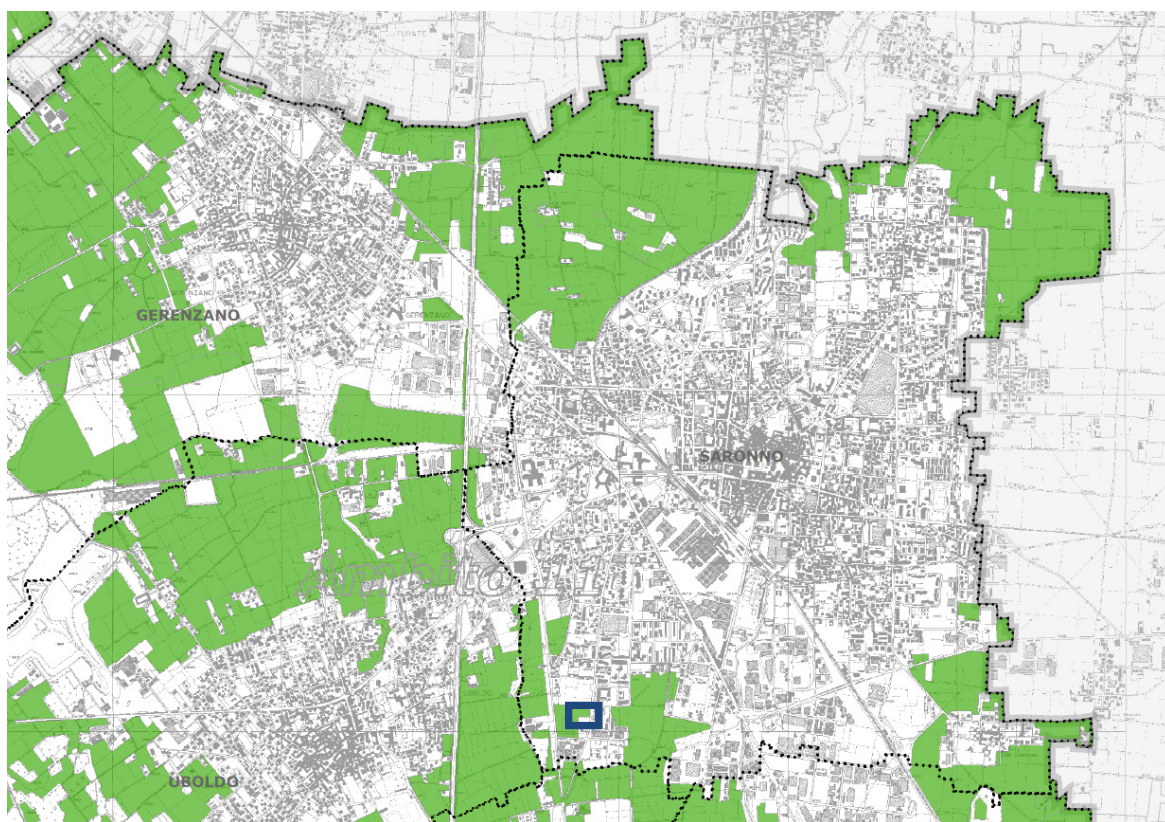
Richiami agli aspetti ambientali ed agli obiettivi di sostenibilità di riferimento per le scelte urbanistiche locali sono presenti in ciascuna delle sezioni dedicate alle tematiche prioritarie sopra individuate; approfondimenti specifici sono trattati, inoltre, nel rapporto finale di Valutazione Ambientale del PTCP.

Rispetto alla suddivisione del territorio provinciale in sistemi insediativi, con la lettura delle polarità urbane e dei poli attrattori, il compendio in esame si pone in adiacenza, all'"Ambito paesaggistico n°1".

In relazione ai contenuti di progetto si richiama la cartografia più significativa del PTCP relativa al sistema agrario, paesaggistico e ambientale e al sistema territoriale e della mobilità.

Con riferimento ai primi, il Piano Provinciale individua le diverse classi di fertilità dei suoli a cui corrispondono differenti livelli di vincolo rispetto alle possibilità di trasformazione d'uso.

L'area d'intervento, si colloca in un ambito agricolo di classe fertile.

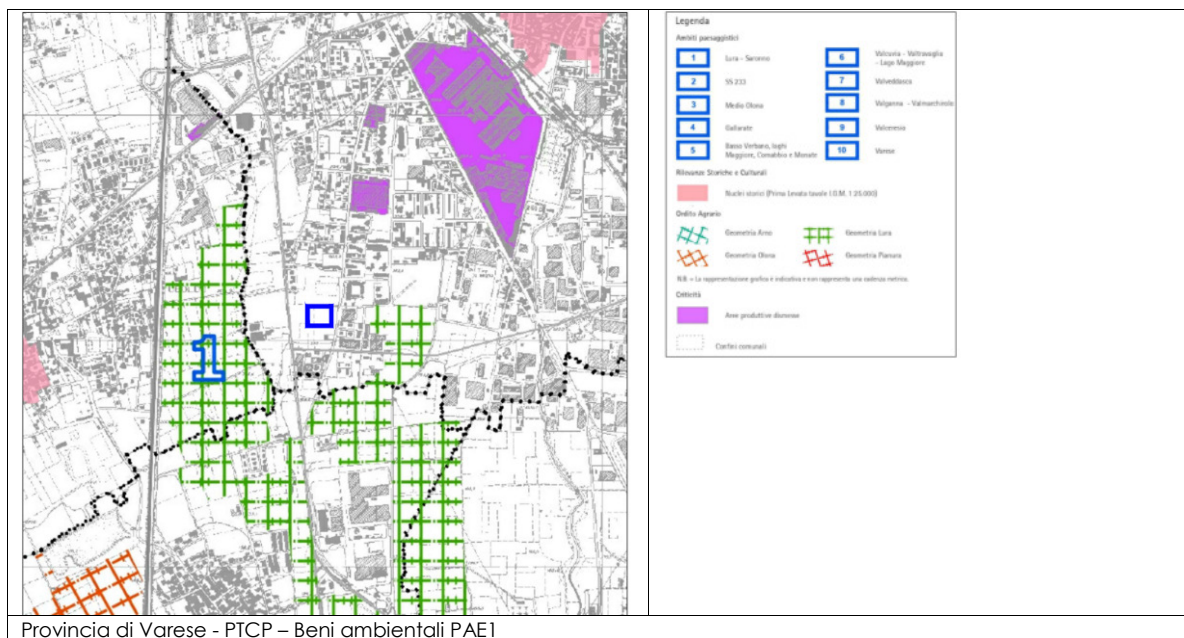
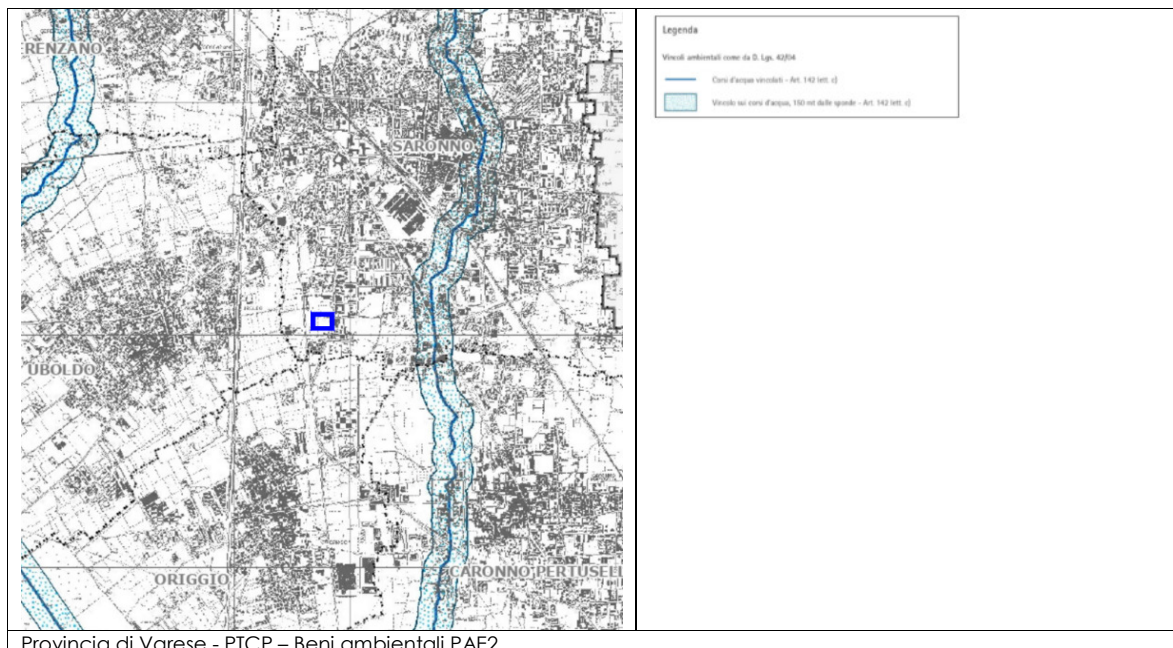


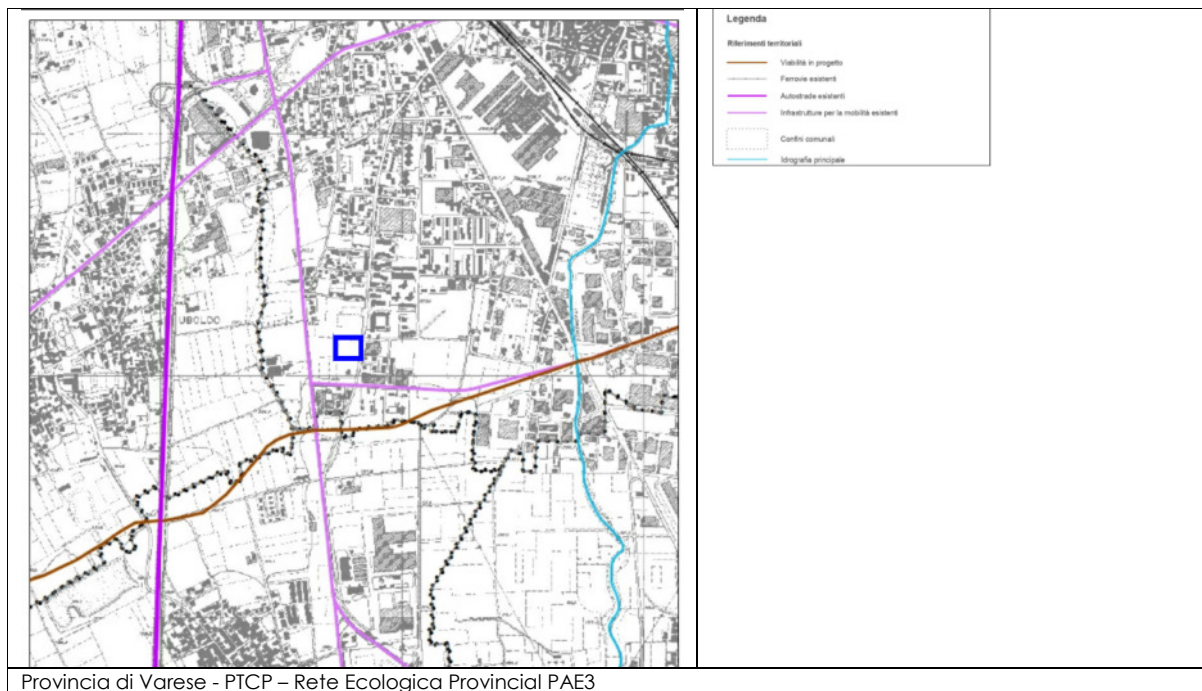
- ▲ Ambiti agricoli
 - Moderatamente fertile
 - Fertile
- ▲ Capacità uso dei suoli (LCC)
 - Macro classe MF (classe 4)
 - Macro classe F (classi da 1 a 3)
- ▲ Confini comunali CTR
 -
- ▲ Confine provinciale
 -
- ▲ Confine regionale
 -

Provincia di Varese - PTCP – Ambiti Agricoli

Per quanto concerne il paesaggio, si riporta la cartografia che individua il sistema dei beni ambientali.

L'estratto cartografico PAE2 non rileva nelle vicinanze del compendio in esame la presenza di elementi di vincolo e/o di interesse (luoghi di identità, zone archeologiche, parchi naturali, ambiti paesaggistici, ecc...), così come non si rilevano interferenze con la Rete Ecologica Provinciale.





4.4 Compatibilità programmatica del progetto con i piani sovraordinati

Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di livello sovracomunale in precedenza richiamati non evidenziano disposizioni ostative rispetto alla proposta progettuale in esame, la quale interviene a una scala strettamente locale senza modificazioni significative dello scenario urbanistico vigente.

5 SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI

Il presente capitolo riporta il quadro paesistico ambientale che costituisce lo scenario base della verifica VAS.

Il quadro paesistico ambientale riporta la descrizione dello stato di fatto del territorio e dell'ambiente, partendo e aggiornando alcune informazioni e dati tratti dal RA del vigente PGT.

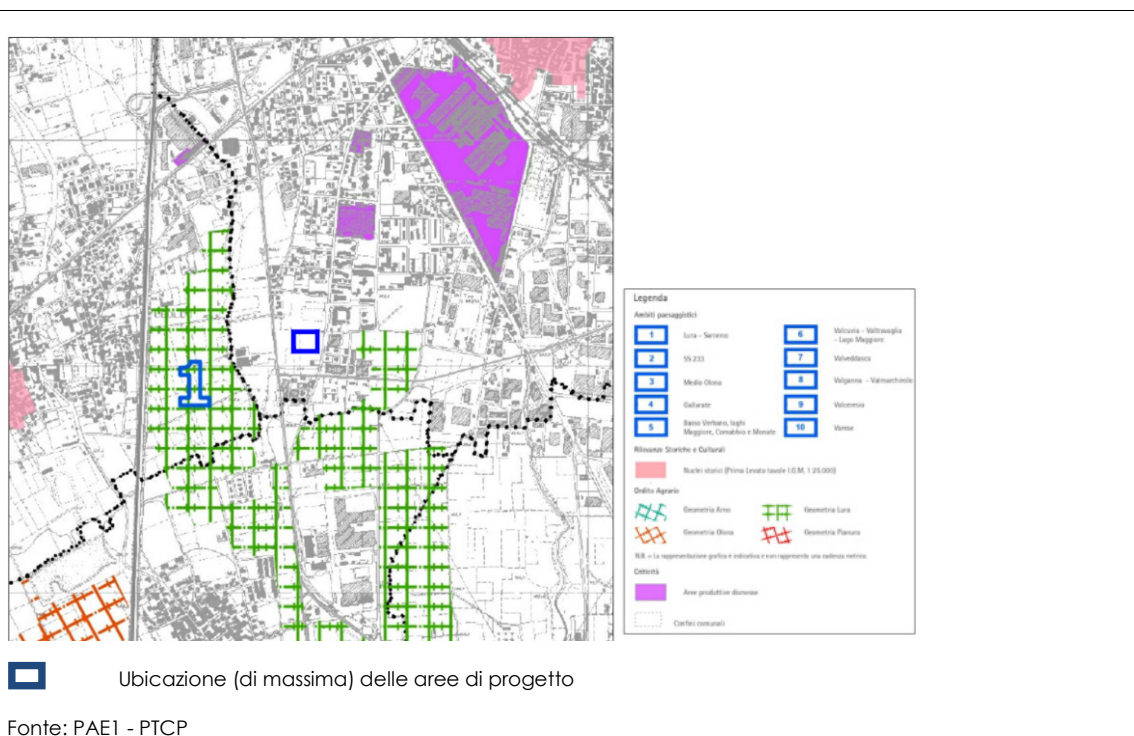
5.1 Scenario ambientale

5.1.1 Paesaggio

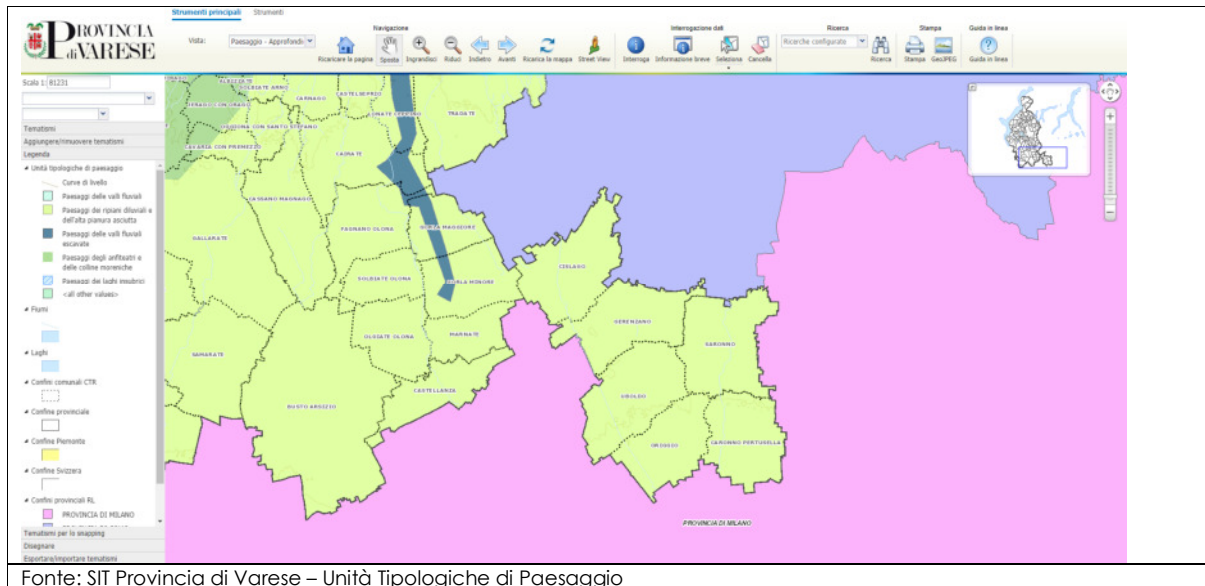
Analisi

PTCP di Varese

Secondo quanto definito dal PTCP di Varese il Comune di Saronno e, quindi il compendio in esame, si colloca all'interno dell'ambito paesaggistico n°1 "Lura - Saronno" (cfr.: PAE1 Carta delle Rilevanze e Criticità).



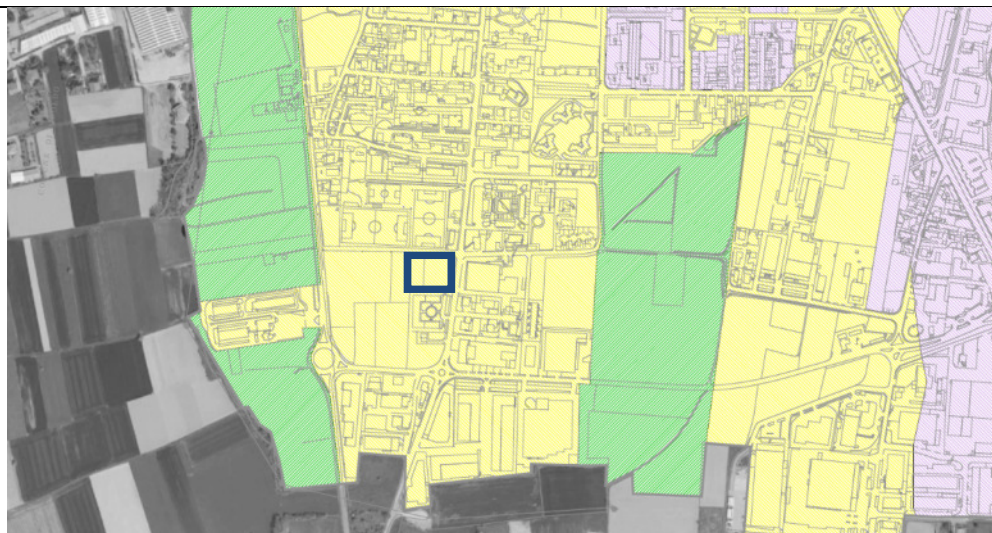
Centro principale dell'ambito in esame nonché, di notevole importanza per tutto il territorio varesino, è la città di Saronno, posta al limite meridionale della provincia. La stretta vicinanza a Milano e la posizione di nodo stradale e ferroviario, ne hanno fatto espandere la struttura urbana, trasformandola nel dopoguerra da tranquillo borgo a moderna città. Ricca di presenze artistiche, il cuore di Saronno è il santuario della Madonna dei Miracoli del XV secolo e, diversi sono gli esempi di archeologia industriale.



Il territorio comunale di Saronno per intero all'interno dell'Unità Tipologica di Paesaggio "Fascia dell'alta pianura – Paesaggi dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta, secondo l'inquadramento riportato nella relazione del PTCP vigente, fondata sulla suddivisione proposta dal PTR.

PGT Comunale

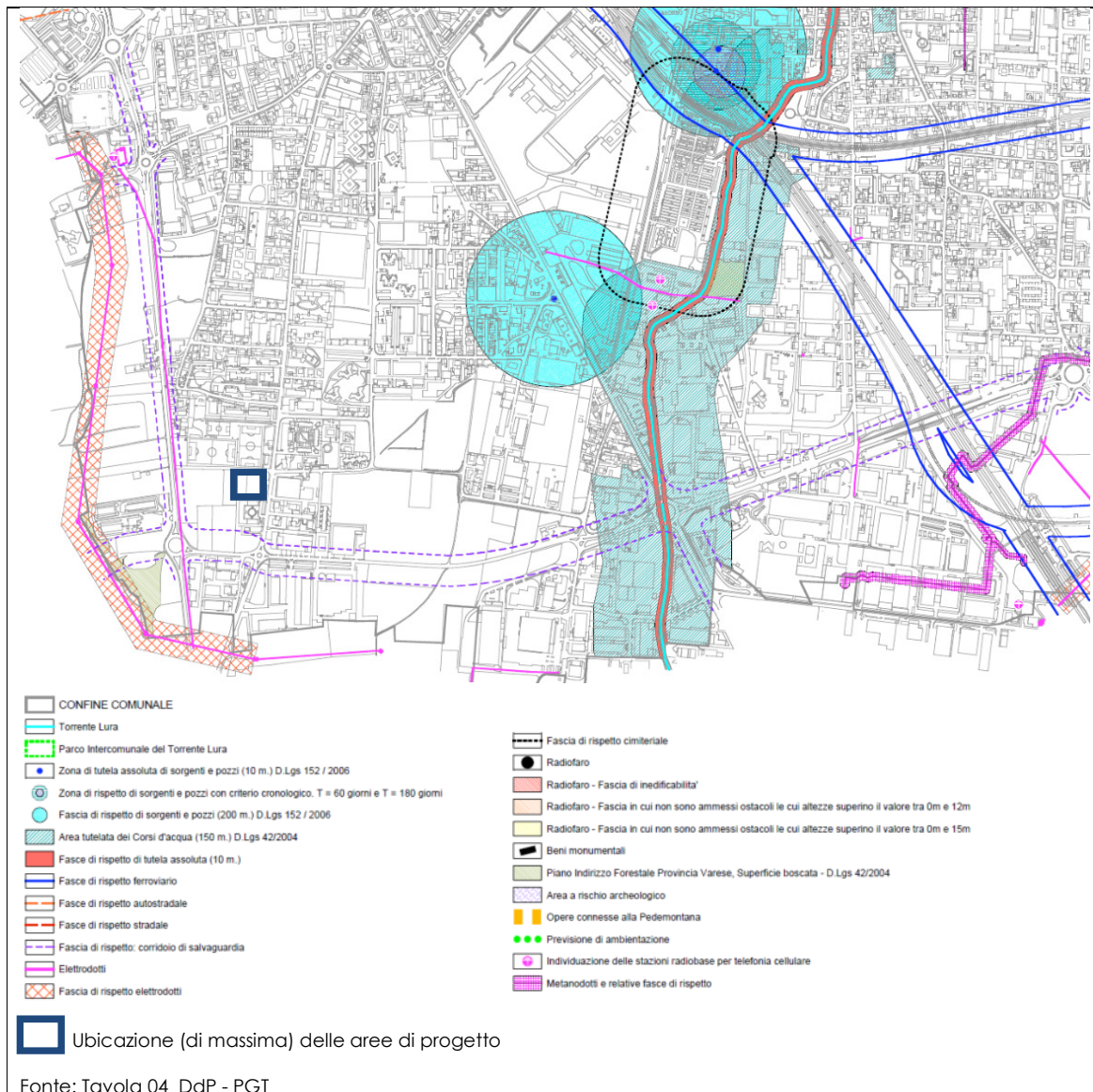
La tavola DdP 05 relativa alle Classi di sensibilità paesistica pone l'intero compendio di analisi all'interno della classe con *Sensibilità paesistica bassa*.



- CONFINE COMUNALE
- Urbano - Sensibilità? molto alta
- Urbano - Sensibilità? alta
- Urbano - Sensibilità? bassa
- Extraurbano - Sensibilità? alta
- Extraurbano - Sensibilità? media
- Extraurbano - Sensibilità? bassa
- Ubicazione (di massima) delle aree di progetto

Fonte: Tavola 05 DdP - PGT

La tavola relativa ai vincoli (rif. tav 04 DdP) non rileva la presenza sul compendio di progetto di vincoli di natura ambientale e paesaggistica.



Criticità e possibili impatti sulla componente paesaggio

L'attuazione della variante andrà ad insistere su un'area identificata dal PGT vigente all'interno di una classe con *Sensibilità paesistica bassa*.

Il PGT e i piani sovraordinati (PTCP, PTR, ..) non rilevano sull'area di progetto vincoli e/o criticità ambientali e paesaggistiche. L'intervento di fatto andrà a completare e, a riordinare sotto il profilo architettonico e linguistico, un'area che già attualmente viene utilizzata come deposito temporaneo a servizio della Concessionaria SARMA spa.

L'intervento realizzerà strutture coerenti con il linguaggio volumetrico e tecnologico presente nell'intorno senza occultare visuali o con visivi paesaggisticamente di rilievo.

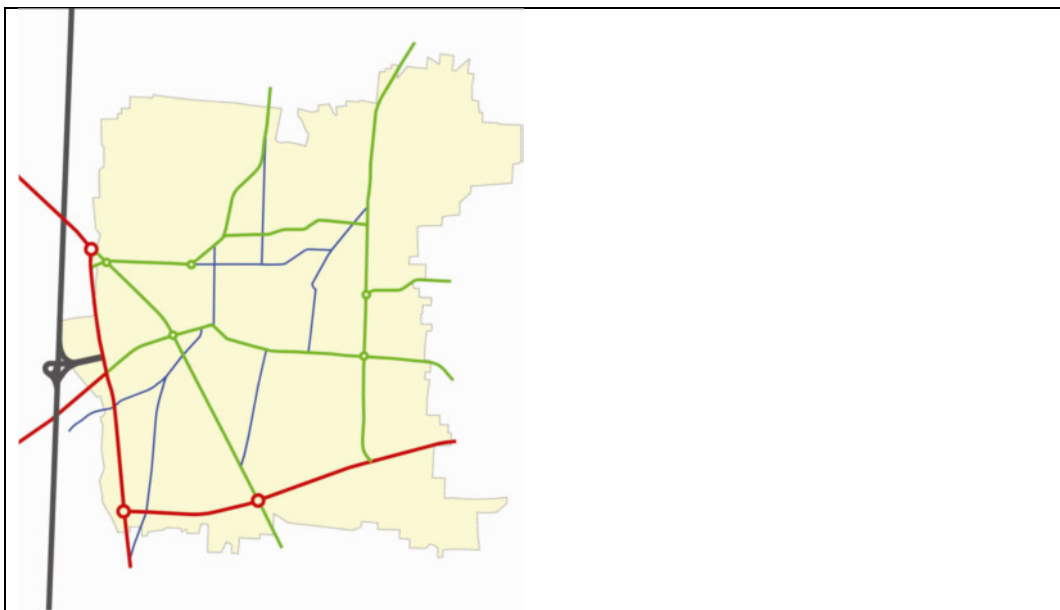
In fase di cantiere il paesaggio verrà perturbato per un lasso di tempo contenuto (9 mesi/12 mesi se si considerano anche i collaudi da parte dell'Amministrazione per quanto riguarda le opere pubbliche a scomputo); anche in tale fase, considerando estensione e durata, particolarmente contenute, non si prevedono impatti significativi sulla componente in esame.

5.1.2 Mobilità e traffico autoveicolare

Analisi

La città di Saronno è localizzata in posizione strategica tra le province di Varese, Milano, Monza e Como in quanto gode di un'elevata accessibilità a livello regionale per la presenza dell'Autostrada A9, della SS527 Bustese, della SS233 Varesina, dello Snodo ferroviario ed in quanto interessata dai progetti dell'autostrada Pedemontana Lombarda e delle relative opere connesse, della variante alla SS233 Varesina, della terza corsia sulla A9 e del nuovo svincolo di Saronno Sud.

Le relazioni intercomunali sono affidate alla rete primaria sui lati Sud e Ovest, SS527 Bustese e SS233 Varesina che interscambiano con l'autostrada.

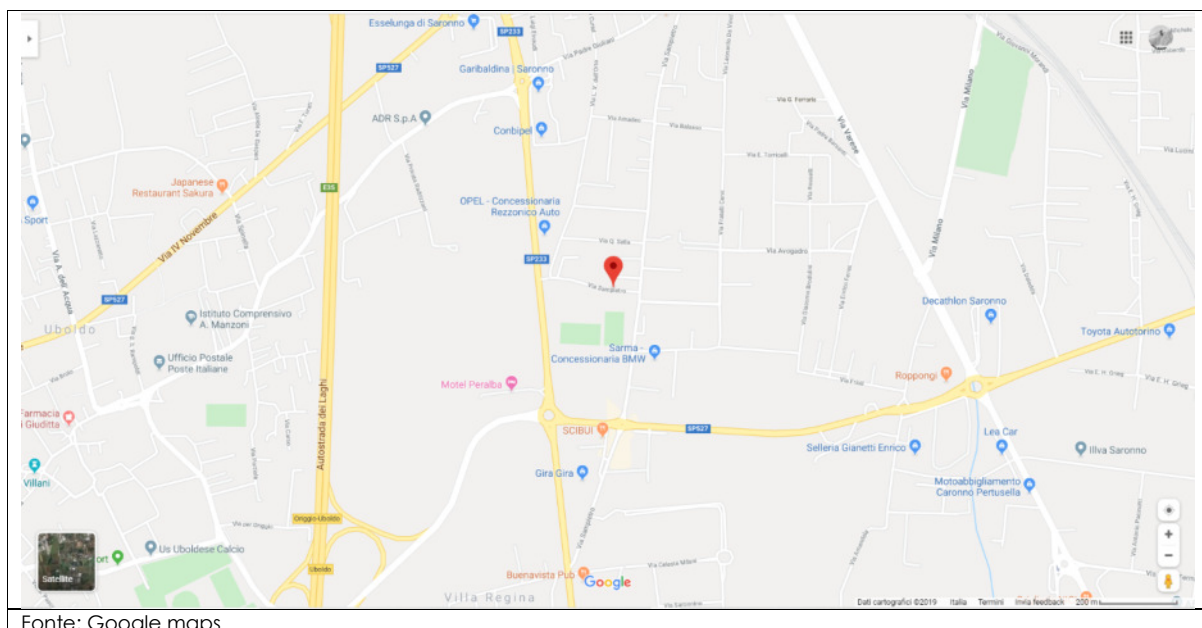


Fonte: PUT Comune di Saronno

Dall'analisi delle tendenze insediative della popolazione è emerso il rango di Saronno come capoluogo del suo intorno, al centro di un sistema insediativo in crescita, che ha visto negli anni l'aumento delle relazioni di scambio e di attraversamento con le conseguenti problematiche legate ai flussi di traffico generati e attratti. Si evidenziano le forti relazioni di scambio con i comuni di cintura e con Milano; Saronno risulta un polo attrattore più che generatore di spostamenti coerentemente con la logica del capoluogo (ospedale, scuole, stazione, attività commerciali, ecc.).

Il compendio di studio si affaccia su via Sampietro, dalla quale si arriva (circa 120 metri) alla SP527 e quindi alla SP233, per arrivare in breve al sistema autostradale (A9).





Fonte: Google maps

Criticità e possibili impatti sulla componente traffico

La variante proposta, una volta realizzata non comporterà un aumento di traffico, in quanto le opere proposte rappresentano sostanzialmente una razionalizzazione ed ottimizzazione dell'attività attualmente già in essere, resasi necessaria per poter rispondere ai criteri operativi e normativi richiesti dalla casa madre tedesca BMW.

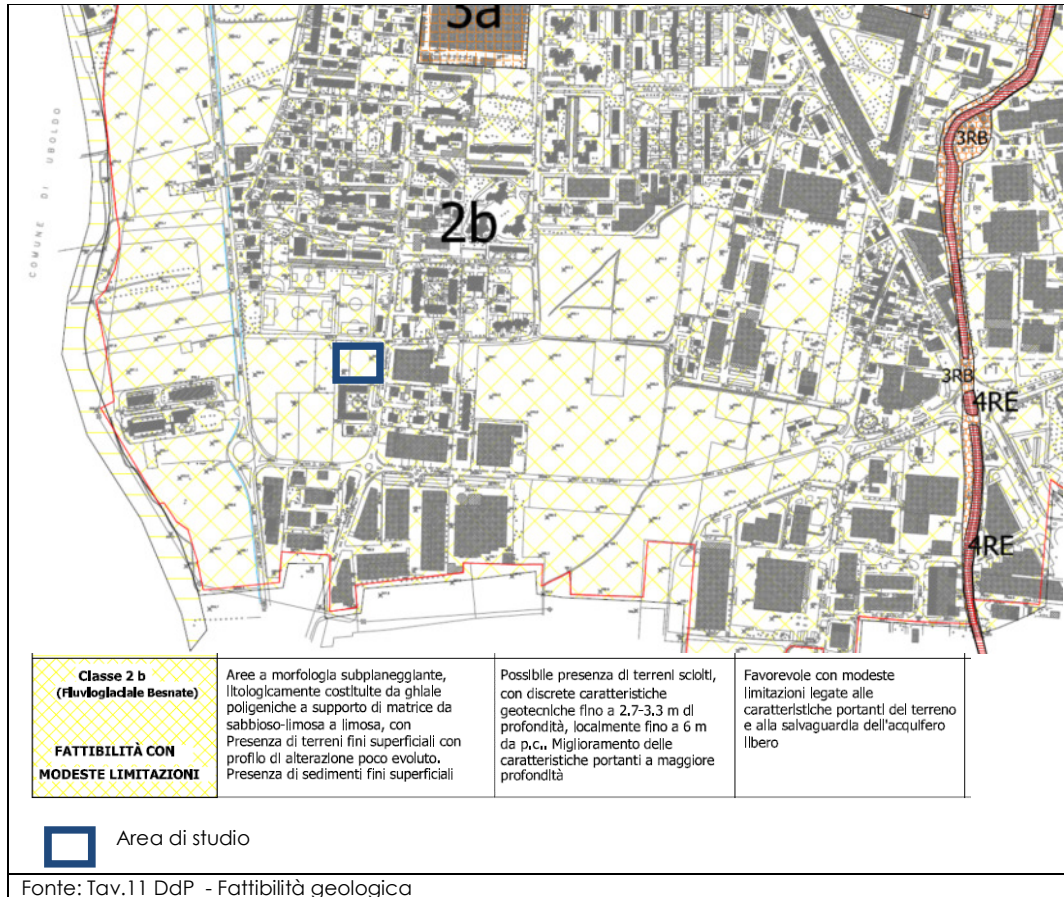
In fase di cantiere il traffico indotto dai mezzi generati-attratti sarà particolarmente contenuto, in quanto non si prevedono scavi profondi (non sono previsti piani interrati: la profondità max di scavo, al netto dello scavo, sarà compresa tra 1,5 e 2 metri dal p.c.). Anche i mezzi per il conferimento del materiale di costruzione sarà estremamente contenuto, in ragione delle tipologie progettuali proposte (spazi espositivi con una piccolo edificio adibito ad uffici). Tale considerazione permette di affermare che anche in fase di cantiere, si prevedono impatti trascurabili, sulla matrice traffico.

5.1.3 Suolo e sottosuolo

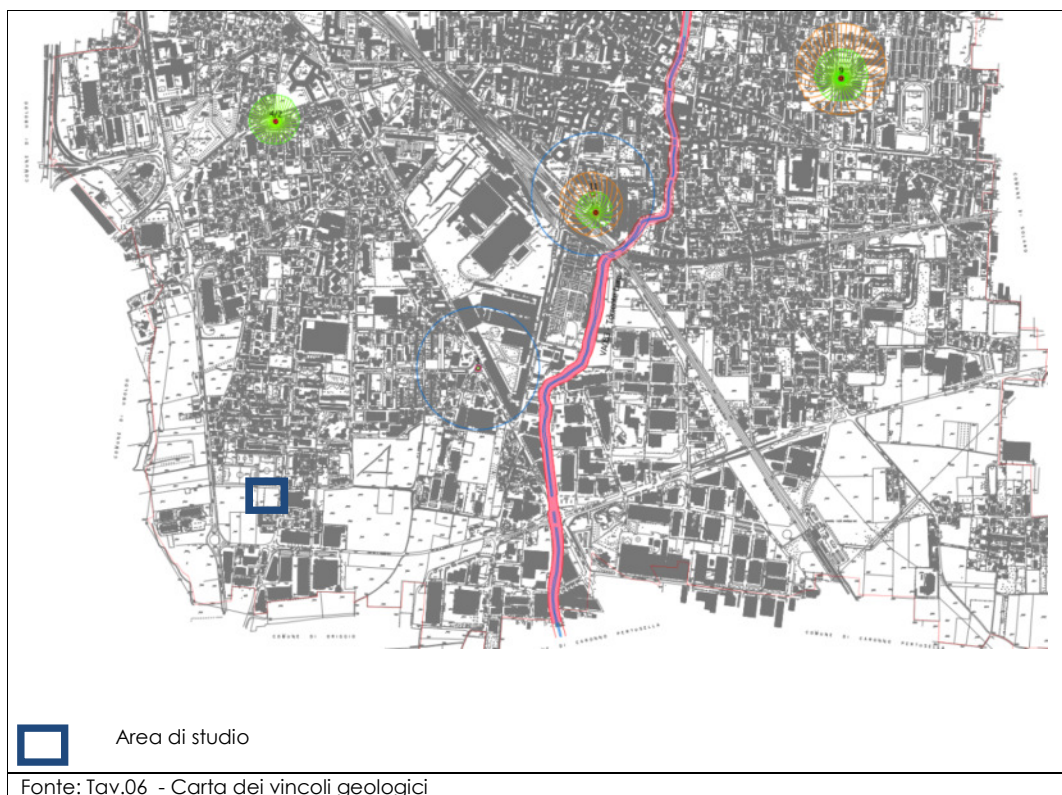
Analisi

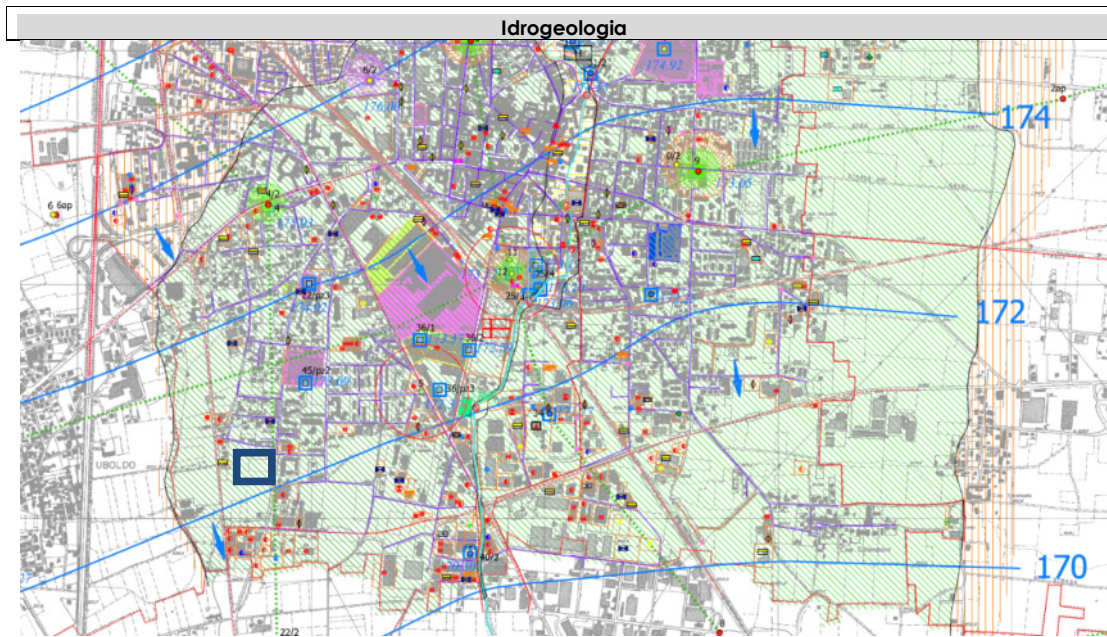
Ai fini della definizione delle componenti in esame si è fatto esplicito riferimento alla documentazione redatta all'interno dello Studio Geologico posto a corredo del PGT vigente.

L'esame della carta relativa alla fattibilità geologica evidenzia come il compendio in esame sia posta all'interno della classe di fattibilità "2b – fattibilità con modeste limitazioni".



La carta relativa ai vincoli geologici evidenzia come sul compendio in esame non insistano elementi ostativi e/o di criticità a livello geologico.





GRADO DI VULNERABILITA'						CARATTERISTICHE DEGLI ACQUIFERI
Ee	E	A	M	B	BB	
						Acquifero di tipo libero in materiale alluvionale con corso d'acqua (T. Lura) sospeso rispetto alla piezometrica media della falda; locali sequenze sommitali limose ridotte (spessore massimo di 1 m). Soggiacenza > 30 m
						Acquifero libero in materiale alluvionale in corrispondenza dei depositi fluvio-glaciali del Supersistema di Besnate, con sequenze sommitali limoso-sabbiose (spessore 0,5-1 m). Soggiacenza > 30 m
						Acquifero libero in materiali alluvionali del Sistema di Blnago, protetto da sequenze sommitali limose mediamente spesse 2-3 m e da depositi fluvio-glaciali parzialmente alterati. Soggiacenza > 30 m



Area di studio

Fonte: Tav.02 – Idrogeologia e vulnerabilità dell'acquifero

La carta idrogeologica pone il livello piezometrico in corrispondenza del compendio in esame ad una quota pari a 172-174 m s.l.m., con una direzione della falda verso il Lago (in direzione da nord verso sud), con una soggiacenza superiore ai 30 metri.

Criticità e possibili impatti sulla componente suolo e sottosuolo

La valutazione degli impatti sulla componente suolo e sottosuolo riguarda essenzialmente la variazione dell'uso del suolo, la modificazione delle caratteristiche qualitative dei terreni dell'area e la fattibilità geologica dell'intervento.

Relativamente agli impatti connessi al cambio di uso del suolo, si sottolinea che le aree di progetto sono già attualmente utilizzate come deposito temporaneo. Anche se formalmente si profila consumo di suolo ai sensi della norma vigente, si evidenzia come dal punto di vista della consistenza allo stato di fatto, attualmente l'area di progetto risulti in gran parte già urbanizzata, così come già evidenziato nel paragrafo 3.1.

In particolare va evidenziato che la proposta di variante si inserisce all'interno della procedura autorizzativa in capo al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) secondo quanto previsto all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 in quanto, come già richiamato, l'intervento risulta strategico per il conseguimento degli standard produttivi richiesti dall'attività specifica. Non solo strategico, ma determinante per il mantenimento dei posti di lavoro attuali e condizionante un loro possibile futuro incremento.

A progetto realizzato, data la tipologia delle opere previste, non si prevede alcuna possibilità di contaminazione dei suoli e sottosuoli: le attività da insediare non presentano profili di potenziale rischio ed i reflui prodotti saranno convogliati in rete fognaria e smaltiti a norma di legge.

Infine, il comparto è posto in una zona pianeggiante non interessata da processi di dinamica geomorfologica.

Relativamente all'interferenza con le acque sotterranee non si configureranno interazioni dirette con le acque di falda dato che non sono previsti scavi profondi (max 3 metri) ad una profondità tale da interferire con la falda (profondità media c.a. 30 metri dal piano campagna).

Analogamente nell'area in esame non si rileva la presenza di corsi idrici superficiali: si escludono pertanto interferenze sulla componente.

In fase di cantiere gli impatti sulla componente suolo e sottosuolo faranno sostanzialmente riferimento alle operazioni di scavo. Al presente livello progettuale (urbanistico) si presume uno scotico generale su tutta l'area ed uno scavo al massimo fino ad una profondità compresa mediamente tra i 1,5 e i 2 metri (max 3) dal p.c.

Considerando che:

- Durante la fase di realizzazione dell'intervento saranno adottati appropriati provvedimenti per la salvaguardia ambientale delle superfici occupate.
- Per quanto riguarda poi l'ingombro degli assi viabilistici interessati dal traffico di cantiere, si ritiene che non sia necessaria una modifica della circolazione automobilistica e/o ciclopedonale nelle zone interne e limitrofe all'area di cantiere, in quanto la scarsa consistenza dei flussi veicolari stimati sembra garantire la completa e corretta fruibilità dell'intero comparto urbano in cui si colloca l'area di cantiere per tutta la durata delle attività. Eventuali variazioni, sia di percorso, che di senso di marcia, che di accesso agli assi viari, che dovessero rendersi necessari saranno comunque concordate con gli uffici comunali competenti.
- Per quanto concerne la tutela della componente sottosuolo si specifica che tutte le attività proposte saranno condotte nel rispetto della disciplina vigente in materia di qualità della risorsa idrica e sugli scarichi. Inoltre, saranno prese tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare il diffondersi nel sottosuolo, e quindi eventualmente nell'acquifero, delle acque di risulta dal lavaggio dei macchinari e degli automezzi di cantiere.

Per le considerazioni sopra esposte, anche in fase di cantiere, non si prevedono impatti significativi sulla componente suolo e sottosuolo.

5.1.4 Atmosfera

Analisi

Zonizzazione del territorio della Regione Lombardia

La legislazione comunitaria e italiana prevede la suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali svolgere l'attività di misura e poter così valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite.

In particolare, il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e ss. mm. ii. prevede all'art. 3 che le regioni e le province autonome provvedano a sviluppare la zonizzazione del proprio territorio ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente o ad un suo riesame, nel caso sia già vigente, per consentire l'adeguamento ai criteri indicati nel medesimo d.lgs.155/2010 e ss. mm. ii..

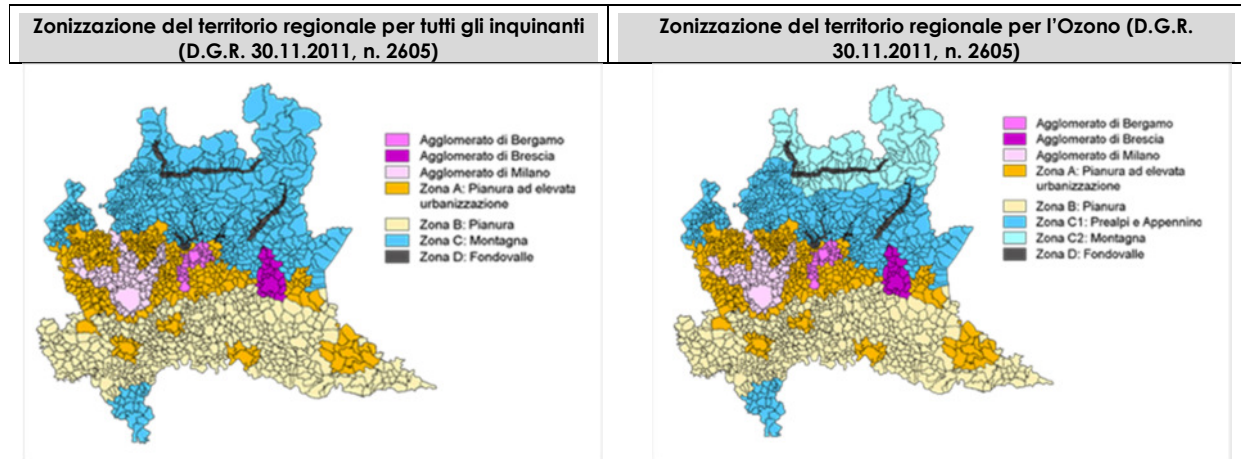
La Regione Lombardia con la D.G.R. 30.11.2011, n. 2605 ha messo in atto tale adeguamento della zonizzazione presentando la ripartizione del territorio regionale nelle seguenti zone e agglomerati:

- Agglomerato di Bergamo, Agglomerato di Brescia, Agglomerato di Milano, individuati in base ai criteri di cui all'Appendice 1 al D.lgs. 155/2010 e caratterizzati da:
 - ❑ popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure inferiore a 250.000 abitanti e densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;
 - ❑ più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;
 - ❑ situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);
 - ❑ alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico;
- Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione; area caratterizzata da:
 - ❑ più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;
 - ❑ situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);
 - ❑ alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico;
- Zona B – pianura; area caratterizzata da:
 - ❑ alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A;
 - ❑ alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);
 - ❑ situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta pressione);
 - ❑ densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento;
- Zona C – montagna; area caratterizzata da:
 - ❑ minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3;
 - ❑ importanti emissioni di COV biogeniche;
 - ❑ orografia montana;
 - ❑ situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti;
 - ❑ bassa densità abitativa;
- Zona D – fondovalle; area caratterizzata da:
 - ❑ porzioni di territorio dei Comuni ricadenti nelle principali vallate delle zone C ed A poste ad una quota sul livello del mare inferiore ai 500 m (Valtellina, Val Chiavenna, Val Camonica, Val Seriana e Val Brembana);
 - ❑ situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (frequenti casi di inversione termica).

Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della qualità dell'aria, mentre per l'ozono vale l'ulteriore suddivisione della zona C in:

- Zona C1 - area prealpina e appenninica; fascia prealpina ed appenninica dell'Oltrepo Pavese, più esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura, in particolare dei precursori dell'ozono;
- Zona C2 - area alpina; fascia alpina, meno esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura.

Sulla base della ripartizione del territorio regionale effettuata dalla Regione Lombardia, il Comune di Saronno e quindi il compendio in esame, si colloca nell'Agglomerato di Milano (allegato 1 D.G.R. 30.11.2011, n. 2605).



Stato attuale della qualità dell'aria

La caratterizzazione dello stato attuale della qualità dell'aria del sito in esame è stata effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni fisse di misura appartenenti alla rete di monitoraggio della qualità dell'aria dell'ARPA Lombardia, facendo esplicito riferimento a quanto riportato nei Rapporti annuali sulla qualità dell'aria redatti per la provincia di Varese (cfr.: Rapporto 2018).

La stazione di monitoraggio più prossima al compendio in esame risulta essere la stazione di Saronno - Santuario.

Le Stazioni fisse di misura poste nella Provincia di Varese per l'anno 2018 sono riportate nella tabella seguente.

Nome stazione	Rete	Tipo zona	Tipo stazione	Altitudine (m.s.l.m.)
<i>Stazioni del Programma di valutazione</i>				
Varese - Copelli	PUB	Urbana	Traffico	388
Saronno - Santuario	PUB	Suburbana	Fondo	211
Busto Arsizio - ACCAM	PRIV	Urbana	Fondo	206
Ferno	PRIV	Urbana	Fondo	215
Varese - Vidoletti	PUB	Urbana	Fondo	424

Al fine della definizione dello stato della qualità dell'aria si riporta di seguito un estratto delle conclusioni del Rapporto della Qualità dell'Aria per la provincia di Varese relativamente al 2018.

Tale Rapporto evidenzia come l'analisi dei dati raccolti nell'anno 2018 conferma che parametri critici per la qualità dell'aria rimangono l'ozono e il particolato fine, per i quali sono numerosi e ripetuti i superamenti dei limiti sul breve periodo. Il biossido d'azoto mostra un superamento dei limiti meno diffuso, ma comunque importante, anche in relazione al carattere secondario e al suo coinvolgimento nella dinamica di produzione dell'ozono.

Per quanto riguarda SO₂, CO e benzene, le concentrazioni sono largamente al di sotto dei limiti definiti dal D. Lgs. 155/2010. Le concentrazioni di tali inquinanti, in particolare di SO₂ e CO, risultano sempre più spesso vicine ai limiti di rilevanza strumentale, a testimonianza della loro sostanziale diminuzione.

In generale si conferma la tendenza ad avere concentrazioni basse per gli inquinanti primari tipici del traffico veicolare, per i quali la diffusione di motorizzazioni a emissione specifica sempre inferiore permette di ottenere importanti riduzioni delle concentrazioni in atmosfera. La diffusione del filtro antiparticolato ha permesso di ottenere riduzioni significative delle concentrazioni di PM₁₀ in aria (sebbene spesso ancora sopra i limiti, almeno per quanto attiene alla media giornaliera) e questo nonostante la diffusione dei veicoli diesel. Quest'ultima tipologia di motorizzazione, d'altra parte, risulta presentare problemi anche per le emissioni di NO₂ poiché anche le classi euro più recenti (fino all'euro V) sembrano non mantenere su strada le performances emissive dimostrate in fase di omologazione. Non si riscontrano miglioramenti significativi neanche per l'O₃, inquinante secondario che durante la stagione calda si forma in atmosfera a partire proprio dalla presenza degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili.

I livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici dipendono sia dalla quantità e dalle modalità di emissione degli inquinanti stessi sia dalle condizioni meteorologiche, che influiscono sulle condizioni di dispersione e di accumulo degli inquinanti e sulla formazione di alcune sostanze nell'atmosfera stessa. Generalmente, un maggior irraggiamento solare produce un maggior riscaldamento della superficie terrestre e di conseguenza un aumento della temperatura dell'aria a contatto con essa. Questo instaura moti convettivi nel primo strato di atmosfera (Planetary Boundary Layer, abbreviato in PBL, definito come la zona dell'atmosfera fino a dove si estende il forte influsso della superficie terrestre e che corrisponde

alla parte di atmosfera in cui si rimescolano gli inquinanti emessi al suolo) che hanno il duplice effetto di rimescolare le sostanze in esso presenti e di innalzare lo strato stesso. Conseguenza di tutto questo è una diluizione in un volume maggiore di tutti gli inquinanti, per cui una diminuzione della loro concentrazione. Viceversa, condizioni fredde portano a una forte stabilità dell'aria e allo schiacciamento verso il suolo del primo strato atmosferico, il quale funge da trappola per le sostanze in esso presenti, favorendo così l'accumulo degli inquinanti e l'aumento della loro concentrazione. Le figure presentate nel capitolo 3.3 confermano la stagionalità degli inquinanti: NO₂, C₆H₆, PM₁₀, PM_{2.5} e in misura minore SO₂ e CO, hanno dei picchi centrati sui mesi autunnali e invernali, quando il ristagno atmosferico causa un progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal traffico autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento; al contrario l'O₃, tipico inquinante fotochimico, presenta un andamento con un picco centrato sui mesi estivi, quando si verificano le condizioni di maggiore insolazione e temperatura che ne favoriscono la formazione fotochimica. In particolare, le condizioni peggiori nelle grandi città si hanno quando diminuiscono solo parzialmente le emissioni di NO e l'anticiclone provoca condizioni di subsidenza e di assenza di venti sinottici, con sviluppo di brezze, che trasportano ed accumulano sottovento ai grandi centri urbani le concentrazioni di O₃ prodotte per effetto fotochimico.

Oltre al carico emissivo e alla meteorologia, anche l'orografia del territorio ha un ruolo importante nel determinare i livelli di concentrazione degli inquinanti. La pianura padana si trova circondata su tre lati da rilievi montuosi che limitano fortemente la circolazione dell'aria, pertanto, in presenza di inversione termica, situazione caratteristica dei periodi freddi che inibisce il rimescolamento verticale dell'aria, si generano condizioni di stabilità che favoriscono l'accumulo degli inquinanti emessi al suolo.

In provincia di Varese gli inquinanti normati che sono risultati critici nell'anno 2018 sono l'ozono e, in minor misura, il particolato atmosferico (in particolare il PM₁₀ per quanto attiene agli episodi acuti).

In tutta la provincia, la sola postazione di Saronno – Santuario ha mostrato una concentrazione media giornaliera del PM₁₀ superiore al valore limite di 50 µg/m³ per un numero di casi maggiore di quanto concesso dalla normativa (35 giorni); ciò avviene, per quanto già detto, con particolare frequenza nei mesi più freddi dell'anno. Invece, la concentrazione media annuale del PM₁₀ ha rispettato il relativo valore limite (40 µg/m³) in tutte le stazioni della provincia, come pure la concentrazione annuale del PM_{2.5} (25 µg/m³).

Il biossido di azoto non è risultato critico, non avendo superato il limite sulla concentrazione annuale (40 µg/m³) in nessuna stazione della provincia. Inoltre, il numero massimo di superamenti (18) del limite orario di 200 µg/m³ è sempre stato rispettato (non c'è stato nessun superamento in nessuna stazione della provincia, nell'intero arco dell'anno 2018). In generale, valori superiori o comunque prossimi ai limiti previsti sull'NO₂ per la protezione della salute umana vengono registrati nei capoluoghi di provincia e in località interessate da strade con volumi di traffico importanti. Infatti, la mappa di distribuzione dell'NO₂ nella provincia di Varese mostra valori più elevati proprio nella parte di territorio provinciale ove non si ha soluzione di continuità dell'urbanizzato.

Per l'ozono sono da segnalarsi fino ad un massimo di 24 giorni di superamento della soglia di informazione presso le stazioni di Saronno – Santuario, e nessun superamento della soglia di allarme in tutte le stazioni della provincia. Sono superati ovunque i valori obiettivo per la protezione della salute umana e per la protezione della vegetazione. Le aree ove l'inquinamento da ozono si manifesta con maggiore intensità sono prevalentemente quelle meno urbanizzate della provincia, in relazione alle caratteristiche già descritte per questo inquinante.

Per quanto riguarda il benzo(a)pirene ed i metalli nel PM₁₀ la scelta dei punti di monitoraggio è fatta su base regionale, come previsto dalla normativa. Il territorio della provincia di Varese comprende un sito di monitoraggio, Varese - Copelli, dove i limiti di legge risultano ampiamente rispettati, confermando quanto già osservato negli anni scorsi.

Relativamente al benzene, l'unico sito di monitoraggio in provincia di Varese, la stazione di Somma Lombardo – MXP (non appartenente al Programma di Valutazione), non ha registrato alcuna criticità, rispettando ampiamente, come negli anni precedenti, il limite di legge (da segnalare che la stazione è stata dismessa nell'agosto del 2018 in seguito alla riorganizzazione della rete di monitoraggio).

Le concentrazioni di biossido di zolfo e di monossido di carbonio, come già visto per l'intera regione Lombardia, sono ormai da tempo ben inferiori ai limiti previsti in provincia di Varese; il decremento osservato negli ultimi 10 anni, ottenuto migliorando via via nel tempo la qualità dei combustibili in genere, le tecnologie dei motori e delle combustioni industriali e per riscaldamento, ha portato questi inquinanti a valori non di rado inferiori ai limiti di rilevanza della strumentazione convenzionale.

Criticità e possibili impatti sulla componente atmosfera

Le emissioni in fase di esercizio, in considerazione della tipologia dell'opera in esame, fanno riferimento unicamente al traffico veicolare dei dipendenti e dei clienti che si recano alla concessionaria. Gli impianti a servizio della palazzina uffici saranno infatti tutti elettrici (no gas-metano): saranno previsti impianti fotovoltaici o altro similare.

Come evidenziato nel paragrafo precedente, relativo al traffico, le opere di progetto, una volta realizzate non comporteranno un aumento del traffico: conseguentemente non si prefigura una modifica del quadro emissivo dell'area in esame.

Analogamente in fase di cantiere, il contenuto numero di mezzi adibiti al trasporto dei materiali di costruzione e all'allontanamento delle terre in esubero, associato ad una movimentazione di terre complessiva molto bassa (profondità di scavo max 3 metri), per una durata delle operazioni di cantiere inferiore all'anno, si traduce in un tenore emissivo tale da non prefigurare la modifica della qualità dell'aria attuale.

5.1.5 Acustica

Analisi

Riferimenti normativi normativa nazionale

D.P.C.M. 01 marzo 1991: limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Legge 26 ottobre 1995, n. 447: legge quadro sull'inquinamento acustico;

D.P.C.M. 14 novembre 1997: determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

D.P.C.M. 05 dicembre 1997: determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496: regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;

D.M. 16 marzo 1998: tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico;

Legge 09 dicembre 1998 n. 426: nuovi interventi in campo ambientale, art. 4, commi 3,4,5,6;

Legge 23 dicembre 1998 n. 448: misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (articolo 60 di modifica dell'articolo 10 della legge 447 del 1995);

Legge 21 novembre 2000 n. 342: misure in materia fiscale;

D.M. 29 novembre 2000: criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;

D.P.R. 03 aprile 2001 n. 304: regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre (ottobre) 1995, n. 447;

D.M. 23 novembre 2001: modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;

D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 01-06-2004);

D.lgs. 285/92 – art. 2: definizione e classificazione delle strade;

Norma UNI 111423 – 1° metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti";

Decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 2003, n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico autoveicolare a norma dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Normativa regionale

Legge Regionale 07 giugno 1980 n. 91: modifiche all'articolo 26 della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51;

Legge regionale 10 agosto 2001 n. 13: norme in materia di inquinamento acustico;

D.G.R. 17 maggio 1996 n. VI/13195 "articolo 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995 n. 447,

"Legge quadro sull'inquinamento acustico". Procedure relative alla valutazione delle domande per svolgere l'attività di "tecnico competente" in acustica ambientale";

Regolamento regionale 21 gennaio 2000 n. 1: regolamento per l'applicazione dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico;

Legge regionale 05 gennaio 2000 n. 1: riordino del sistema della autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (commi 61 e 62 dell'articolo 3 così come modificati dalla legge regionale del 02 febbraio 2001 n. 3, articolo 1, 1° comma);

D.G.R. 16 novembre 2001 n. VII/6906: approvazione del documento "criteri di redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese";

D.G.R. 08 marzo 2002 n. VII/8313: approvazione del documento "modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione del clima acustico";

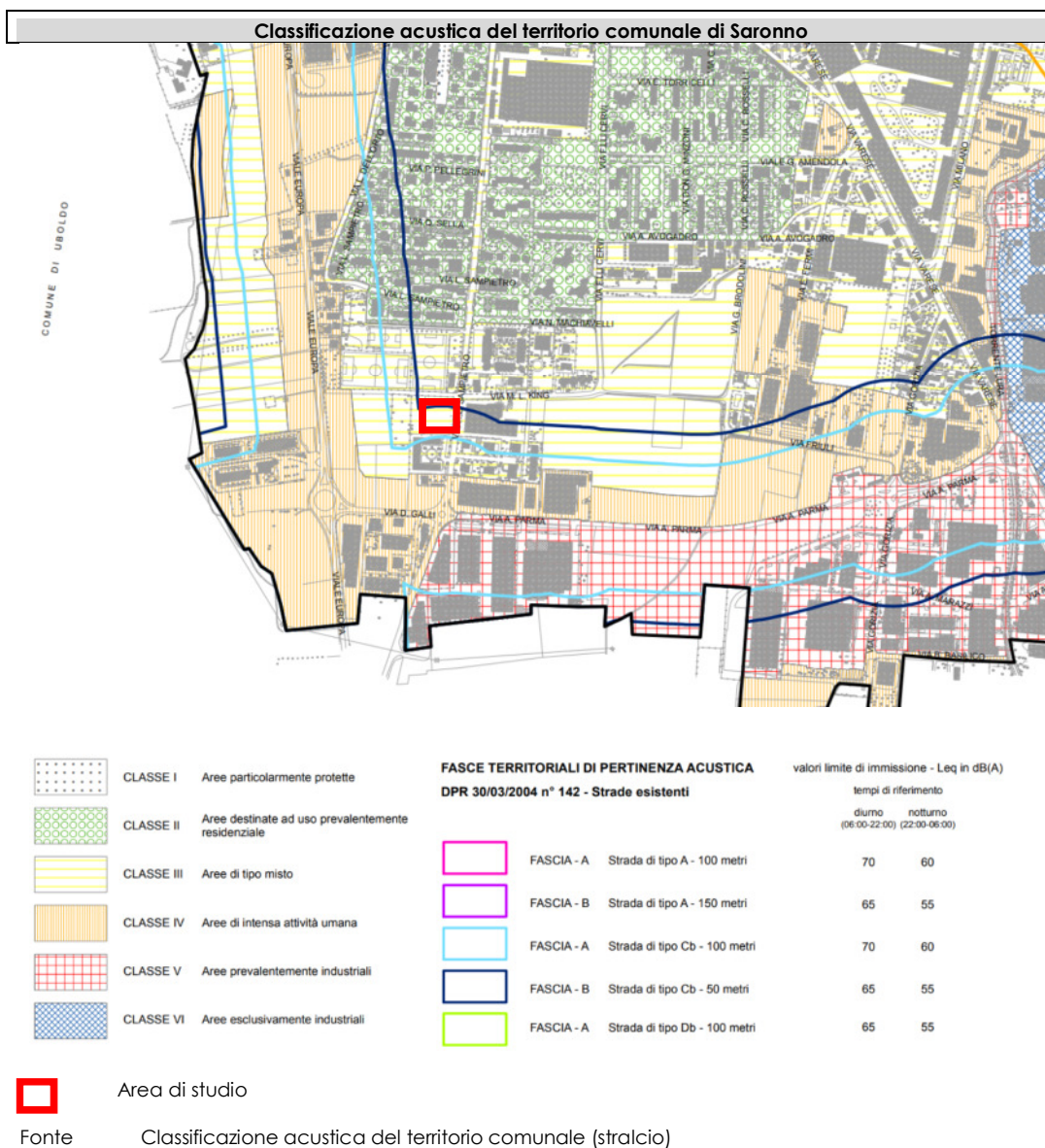
D.G.R. 12 luglio 2002 n. V/9776: approvazione del documento "criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale";

D.G.R. del 13 dicembre 2002 n. VII/11582: approvazione del documento Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune".

Classificazione acustica dell'area di studio

Il Comune di Saronno è dotato di P.C.A. La classificazione acustica definisce il quadro di riferimento per valutare la compatibilità dei livelli di rumore presenti o previsti sul territorio comunale e per attivare le misure di risanamento acustico; al contempo, essa fornisce un orientamento per la verifica di compatibilità dei progetti di nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

L'area di intervento è classificata in classe III e, risulta parzialmente interessata dalla fascia territoriale di pertinenza acustica stradale (DPR 30/03/2004 n° 142 – strade esistenti).



In riferimento alla normativa vigente ed al piano di azionamento acustico approvato dal Comune di Saronno, i limiti individuati per le classi di appartenenza alle aree di intervento sono riportati seguenti tabelle. In rosso vengono evidenziati i limiti afferenti alle classi in esame.

Valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A) (Art. 2 DPCM 14/11/97)		
Classi di destinazione d'uso del territorio		
	Limite diurno (06.00 ÷ 22.00)	Limite notturno (22.00 ÷ 06.00)
I – Aree particolarmente protette	45	35
II – Aree prevalentemente residenziali	50	40
III – Aree di tipo misto	55	45
IV – Aree di intensa attività umana	60	50
V – Aree prevalentemente industriali	65	55
VI – Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A) (Art. 3 DPCM 14/11/97)		
Classi di destinazione d'uso del territorio		
	Limite diurno (06.00 ÷ 22.00)	Limite notturno (22.00 ÷ 06.00)
I – Aree particolarmente protette	50	40
II – Aree prevalentemente residenziali	55	45
III – Aree di tipo misto	60	55
IV – Aree di intensa attività umana	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

Criticità e possibili impatti sulla componente rumore

Analogamente alla componente atmosfera le emissioni sonore in fase di esercizio, in considerazione della tipologia dell'opera in esame, fanno riferimento unicamente al traffico veicolare dei dipendenti e dei clienti che si recano alla concessionaria.

Come evidenziato nel paragrafo relativo al traffico, le opere di progetto, una volta realizzate non comporteranno un aumento del traffico (trattasi di una ottimizzazione/ridefinizione del layout delle funzioni già in essere da anni della concessionaria); conseguentemente non si configura una modifica del clima acustico dell'area in esame.

Prima dell'inizio delle attività cantieristica verrà valutata la necessità di richiesta specifica autorizzazione per la deroga al rumore immesso, in base al DPCM 1 marzo 1991 art. 1, comma 4.

5.1.6 Elettromagnetismo

Analisi

Tutti i conduttori di alimentazione elettrica, dagli elettrodotti ad alta tensione fino ai cavi degli elettrodomestici, producono campi elettrici e magnetici dello stesso tipo. Mentre il campo elettrico di queste sorgenti è facilmente schermato, il campo magnetico prodotto invece è poco attenuato da quasi tutti gli ostacoli, per cui la sua intensità si riduce soltanto, in maniera solitamente abbastanza ben prevedibile, al crescere della distanza dalla sorgente. Per questo motivo gli elettrodotti possono essere causa di un'esposizione intensa e prolungata di coloro che abitano in edifici vicini alla linea elettrica.

L'intensità del campo magnetico è direttamente proporzionale alla quantità di corrente che attraversa i conduttori che lo generano pertanto non è costante, ma varia istantaneamente al variare della potenza assorbita (i consumi).

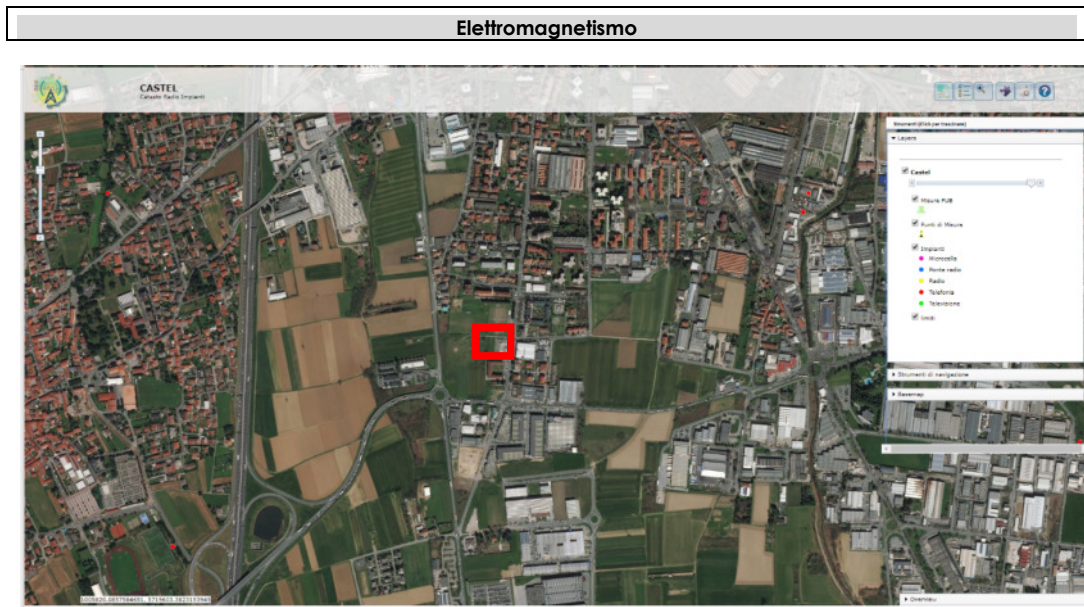
Negli elettrodotti ad alta tensione non è possibile definire una distanza di sicurezza uguale per tutti gli impianti, proprio perché non tutte le linee trasportano la stessa quantità di energia.

Altre sorgenti emettitrici di onde elettromagnetiche sono gli impianti radiobase, ovvero gli impianti adibiti a telecomunicazioni e radiotelevisione (tra i quali si annoverano anche le antenne dei telefoni cellulari).

Nell'area di intervento non si riscontra la presenza di linee di elettrodotti che, per gli effetti del DPCM 08/07/2003, potrebbero implicare la presenza di fasce di inedificabilità.

L'elettrodotto più prossimo al compendio in esame è posto a circa 600 metri ad ovest.

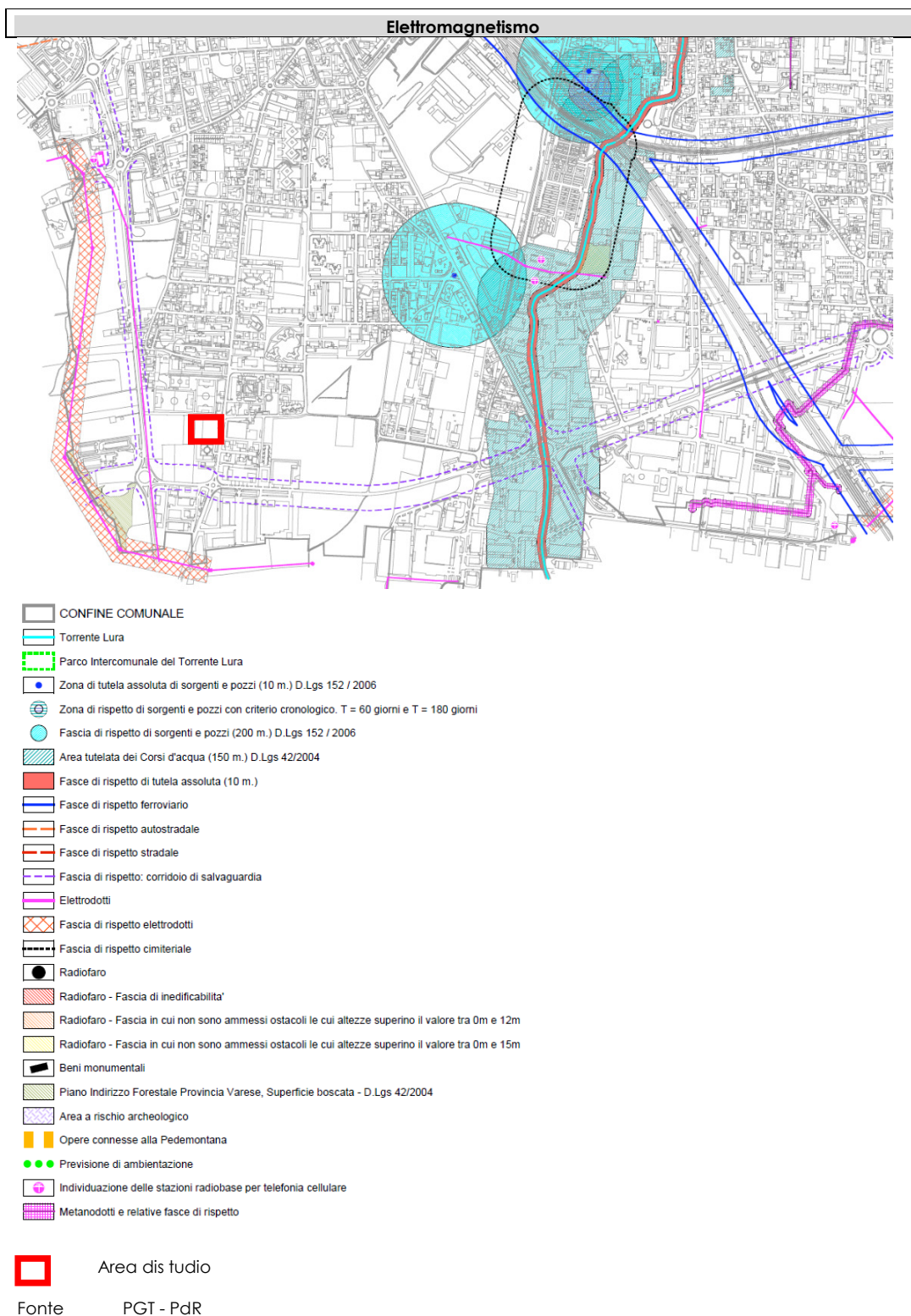
Si riporta a tal titolo esemplificativo un estratto cartografico di quanto disponibile dal "Catasto degli Impianti di Telecomunicazione e Radiovisione (Castel)" di ARPA Lombardia, in cui si riportano tutti gli impianti presenti sul territorio comunale.



Area di studio

Fonte

ARPA – Castel



Anche gli elaborati di PGT (cfr.: Tav. DdP 04) non rilevano la presenza di elettrodotti in corrispondenza delle aree di progetto, così come non si rileva la presenza di "Antenne-ripetitori".

Criticità e possibili impatti sulla componente elettromagnetismo

Nell'area di intervento non si riscontra la presenza di linee di elettrodotti che, per gli effetti del DPCM 08/07/2003, potrebbero implicare la presenza di fasce di inedificabilità.

Le nuove opere previste dalla proposta progettuale non contemplano nuove fonti di inquinamento elettromagnetico.

Per le motivazioni sopra riportate, non si prevedono potenziali impatti riferiti a questa componente ambientale.

5.1.7 Inquinamento luminoso

Analisi

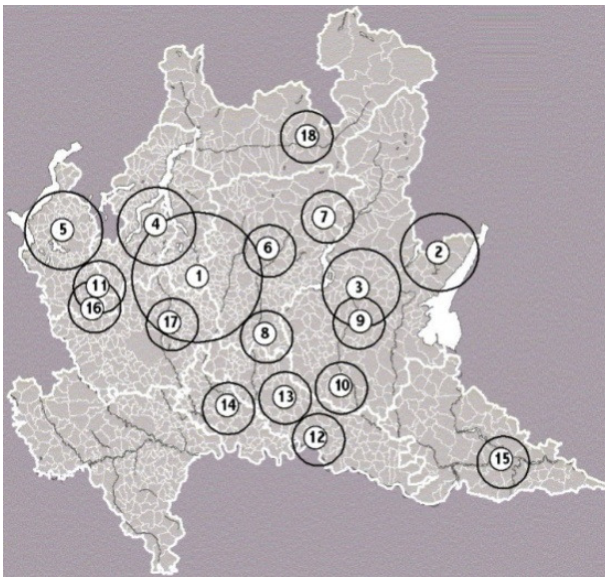
La L.R. 17/2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" definisce l'inquinamento luminoso dell'atmosfera come "ogni forma d'irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte" e prevede, tra le sue finalità, razionalizzare e ridurre i consumi energetici con iniziative ad ampio respiro che possano incentivare lo sviluppo tecnologico, ridurre l'inquinamento luminoso sul territorio regionale e conseguentemente salvaguardare gli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette e proteggere gli osservatori astronomici ed astrofisici e gli osservatori scientifici, in quanto patrimonio regionale, per tutelarne l'attività di ricerca scientifica e divulgativa.

Insieme alla riduzione dell'inquinamento luminoso, la tutela dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici e astrofisici è uno degli obiettivi primari della L.R. 17/2000; la Regione individua pertanto gli osservatori da tutelare e le relative fasce di rispetto all'interno delle quali valgono specifici criteri di protezione dall'inquinamento luminoso (art. 9 L.R. 17/2000 così come modificato dalla L.R. 19/2005).

La Giunta regionale provvede a pubblicare sul bollettino ufficiale l'elenco degli osservatori, suddivisi in tre categorie:

- osservatori astronomici, astrofisici professionali (fascia di rispetto non inferiore a 25 km);
- osservatori astronomici non professionali di grande rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale (fascia di rispetto non inferiore a 15 km);
- osservatori astronomici, astrofisici non professionali di rilevanza provinciale che svolgono attività scientifica e/o divulgazione (fascia di rispetto non inferiore a 10 km).

Inquinamento luminoso



Fonte Osservatori – Individuazione Fasce di Rispetto - DGR Lombardia n. 2611 del 11.12.2000 "Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto"

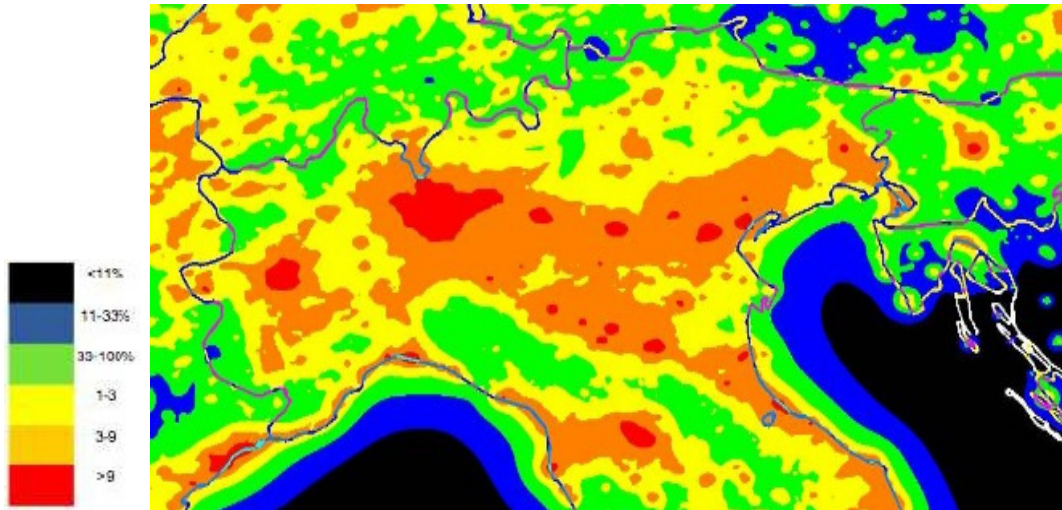
Le fasce di rispetto vanno intese come "raggio di distanza dall'osservatorio considerato"; l'individuazione è stata effettuata considerando le esperienze tecnico-scientifiche maturate in ambito nazionale e internazionale che hanno evidenziato come l'abbattimento più consistente delle emissioni luminose, pari al 70-80%, si ottenga a distanze dell'ordine di 25 km e che per la rimozione totale delle interferenze luminose occorrerebbe intervenire su ambiti territoriali ancora più estesi, specie in zone molto urbanizzate.

Comuni e osservatori astronomici non possono concordare alcuna deroga generale alle disposizioni della legge regionale, che individua i criteri di illuminazione da applicare all'interno delle fasce di rispetto agli articoli 5-6-9-11 e nel regolamento attuativo della legge regionale (L.R. 17/2000 così come modificata dalla L.R. 38/2004 e dalla L.R. 19/2005).

Il Comune di Saronno è ricompreso parzialmente all'interno della fascia di rispetto (10 km) dell'Osservatorio Astronomico New Millenium Observatory Mozzate (CO), nonché dell'Osservatorio Astronomico Città di Legnano (MI).

L'area di studio ed in generale tutto il comune di Saronno (cfr.: figura seguente) appartengono interamente ad una zona caratterizzata da un valore di brillantezza artificiale (colore rosso) pari a più di 9 volte il valore di brillantezza naturale pari a 252 $\mu\text{cd}/\text{mq}$; questo indica un notevole livello di inquinamento luminoso: a titolo comparativo, si evidenzia come il valore di brillantezza artificiale sul mare, ovvero l'assenza di inquinamento luminoso, è pari a 11% del valore della brillantezza naturale.

Brillantezza artificiale del cielo notturno a livello del mare



Fonte Brillantezza artificiale del cielo notturno a livello del mare (in $\mu\text{cd}/\text{mq}$) da The artificial night skybrightness mapped from DMSP Operational Linescan System measurements P. Cinzano (1), F. Falchi (1), C.D. Elvidge (2), Baugh K. (2) ((1) Dipartimento di Astronomia Padova, Italy, (2) Office of the director, NOAA National Geophysical Data Center, Boulder, CO), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 318, 641-657 (2000) I livelli della brillantezza artificiale sono espressi come frazione della brillantezza naturale di riferimento

Criticità e possibili impatti sulla componente inquinamento luminoso

Come già evidenziato nel paragrafo precedente l'area di studio ed in generale tutto il comune di Saronno appartiene interamente ad una zona caratterizzata da un valore di brillantezza artificiale (colore rosso) pari a più di 9 volte il valore di brillantezza naturale pari a 252 $\mu\text{cd}/\text{mq}$; questo indica un notevole livello di inquinamento luminoso: a titolo comparativo, si evidenzia come il valore di brillantezza artificiale sul mare, ovvero l'assenza di inquinamento luminoso, è pari a 11% del valore della brillantezza naturale.

Il progetto svilupperà un progetto illuminotecnico in conformità con quanto previsto dalla L.R. 31/2015 e s.m.i., così come dovrà prevedere lo spostamento di un palo della luce pubblica.

Non si prevedono quindi potenziali impatti riferiti a questa componente ambientale.

5.1.8 Gestione dei rifiuti

Analisi

Sull'intero territorio del Comune di Saronno viene svolto un servizio domiciliare di raccolta, prelievo e trasporto, fino ad idoneo centro di smaltimento o di recupero, dei sacchi contenenti i Rifiuti Solidi Urbani Indifferenziati e le differenti tipologie di rifiuti destinati alla Raccolta Differenziata (residui organici, plastica, vetro e lattine, carta e cartone), nonché dei rifiuti ingombranti attivabile quest'ultimo su prenotazione.

Tale servizio (svolto da AMSA s.p.a) è rivolto tanto alle utenze domestiche, quanto a quelle commerciali (alimentari e non alimentari).

Il territorio comunale è suddiviso in 6 zone, il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con medesima metodologia e frequenza, ma in giorni diversi. Sul territorio si collocano, inoltre, punti di raccolta per le pile esaurite ed i farmaci scaduti, nonché un centro di raccolta per il conferimento da parte dei cittadini di altre tipologie di rifiuti, quali legno, materiali ferrosi, inerti, cartucce esauste di toner, neon e lampade a scarica, ecc.

Nella figura seguente sono indicati i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno 2017 nel Comune di Saronno, così come riportati nel sito di ARPA – Osservatorio rifiuti.

Dall'analisi dei dati si evidenzia che la produzione di RSU Urbani è pari a 17.175.236 kg, di cui 13.599.916 derivanti da Raccolta Differenziata. La produzione pro-capite di RSU è pari a 435,7 kg/ab*anno.

Criticità e possibili impatti sulla componente rifiuti

L'area oggetto di variante è situata in una zona ove è ormai avviata da anni la raccolta differenziata dei R.S.U. e loro assimilati, effettuata a cura del Comune o da aziende specializzate nel settore dei rifiuti.

Tutti i rifiuti verranno pertanto ritirati da ditte specializzate gestite privatamente, oppure incaricate dall'Amministrazione Comunale, secondo le tempistiche attuali o ritenute più idonee in base al quantitativo di rifiuti prodotti, e smaltiti secondo le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dalle vigenti normative e dall'Ufficio competente del Comune di Saronno.

Si precisa, inoltre, che in considerazione delle azioni previste dalla variante proposta (riqualificazione/ottimizzazione del layout delle attività già in essere) non si presume un aumento dei rifiuti prodotti.

L'incidenza ambientale sul territorio, anche per questo aspetto, risulta quindi ridotta.

In fase di cantiere verrà valutata la necessità di redigere apposito piano di utilizzo delle terre, relativamente alla quota parte di terreno scavato che non potrà essere riutilizzato in loco e che quindi dovrà necessariamente essere allontanato dall'area di progetto.

Produzione di rifiuti nel Comune di Saronno - 2017

Provincia di Varese

Comune di Saronno

2017

Abitanti	39.419	Superficie (kmq)	10,886	Comp. dom.: SI	Area attrezzata: SI
• N. utenze domestiche	18.771	• Sup. urbanizzata	7,814		
• N. ut. non domestiche	2.944	• Zona altimetrica	Pianura		

DATI RIEPILOGATIVI

	kg	2017 kg/ab*anno	%	kg	2016 ricalcolato kg/ab*anno	%
➔ PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI URBANI	17.175.236	435,7		17.237.256	438,0	
Rifiuti indifferenziati	3.575.320	90,7	20,8%	3.645.720	92,6	21,2%
Rifiuti urbani non differenziati (fraz. residuale)	3.575.320	90,7	20,8%	3.645.720	92,6	21,2%
Ingombranti a smaltimento (+giacenze)	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
Spazzamento strade a smaltimento (+giacenze)	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%
Raccolta differenziata totale	13.599.916	345,0	79,2%	13.591.536	345,4	78,8%
Raccolte differenziate	11.507.496	291,9	67,0%	11.634.076	295,6	67,5%
Ingombranti a recupero	1.169.550	29,7	6,8%	1.017.360	25,9	5,9%
Spazzamento strade a recupero	374.770	9,5	2,2%	444.040	11,3	2,6%
Inerti a recupero	548.100	13,9	3,2%	496.060	12,6	2,9%
Stima compostaggio domestico RSA						

PRODUZIONE PROCAPITE (kg/ab*ann)	435,7	-0,5%	RACCOLTA DIFFERENZIATA (%)	79,2%	0,4%
Prod. tot. 2017 metodo precedente	kg	kg/ab*anno	Racc. diff. 2017 metodo precedente	kg	%
	16.627.416	421,8		11.507.776	72,3%

	kg	2017	%	kg	2016	%
➔ RECUPERO MATERIA+ENERGIA	15.322.329	92,2%		15.272.297	91,2%	

NOTA: l'indicatore è riferito al totale RU calcolato con il metodo precedente

RECUPERO COMPLESSIVO (%)	92,2%	1,0%
--------------------------	-------	------

	kg	2017	kg/ab*anno	kg	2016	kg/ab*anno
➔ Q.TA' AVVIATE A RECUPERO DI MATERIA	11.747.009	298,00		11.626.577	295,46	
Carta e cartone	2.371.437	60,16		2.560.345	65,06	
Vetro	1.620.720	41,12		1.592.784	40,48	
Plastica	1.064.483	27,00		1.063.040	27,01	
Metalli	0	0,00		0	0,00	
Legno	1.035.167	26,26		901.360	22,91	
Verde	925.650	23,48		1.033.440	26,26	
Umido	3.676.240	93,26		3.689.540	93,76	
Raee	176.955	4,49		168.189	4,27	
Tessili				382	0,01	
Oli e grassi commestibili	4.459	0,11		5.116	0,13	
Oli e grassi minerali	3.342	0,08		4.420	0,11	
Accumulatori per veicoli	3.979	0,10		2.813	0,07	
Altri materiali	161.089	4,09		157.015	3,99	
Ingombranti a recupero	514.602	13,05		233.663	5,93	
Recupero da spazzamento	188.884	4,79		214.471	5,45	
Totale a smaltimento in sicurezza	49.082	1,25		40.486	1,03	
Scarti	415.171	10,53		415.707	10,56	

NOTA: l'indicatore è riferito al totale RU calcolato con il metodo precedente

AVVIO A RECUPERO DI MATERIA (%)	70,6%	1,7%
---------------------------------	-------	------

	kg	2017	%	kg	2016	%
➔ INCENERIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA	3.575.320	21,5%		3.645.720	21,8%	

NOTA: l'indicatore è riferito al totale RU calcolato con il metodo precedente

RECUPERO DI ENERGIA (%)	21,5%	-1,3%
-------------------------	-------	-------

	totale	2017	€/ab*anno	totale	2016	€/ab*anno
➔ COSTO DELL'INTERA GESTIONE DEI RIFIUTI				€ 4.161.966	€ 105,8	

COSTO PROCAPITE (euro/abitante*anno)	
--------------------------------------	--

Saronno (VA) - 2017 (119/139)

Fonte Osservatorio ARPA
http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrattoGRUL2017/ReportComuniDett_Varese2017.pdf

5.2 Sintesi degli effetti ambientali della variante proposta

5.2.1 Componenti ambientali coinvolte dalla trasformazione urbanistica

In relazione alla verifica di assoggettabilità a VAS, si propone una scheda di sintesi dei potenziali impatti della proposta progettuale - in relazione alle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dalla trasformazione urbanistica e delle misure di inserimento nel contesto.

Componenti ambientali coinvolte dalla trasformazione urbanistica

ATMOSFERA	Nessun impatto I volumi di traffico generati/attratti rimarranno sostanzialmente invariati: stante anche le dimensioni particolarmente contenute della variante, non si prevedono modifiche apprezzabili.
SUOLO E SOTTOSUOLO	Nessun impatto Non si rilevano interazioni negative tra le opere previste e la componente suolo-sottosuolo in quanto non si prevede trasferimento di azioni al sottosuolo.
MOBILITA' E TRAFFICO AUTOVEICOLARE	Nessun impatto La realizzazione della variante proposta non comporterà una modifica del traffico generato attratto, dato che si tratta essenzialmente di una ridefinizione del layout di una attività già in essere da anni
ASSETTO INSEDIATIVO – PAESAGGIO URBANO	Nessun impatto Il complesso in cui si collocano le superfici oggetto di variante sono già provvisoriamente utilizzate con le medesime finalità. La variante non incide su viste o coni prospettici di particolare pregio.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E RADIAZIONI	Nessun impatto Non vi è nessuna relazione del progetto con la componente in esame.
INQUINAMENTO LUMINOSO	Nessun impatto Non vi è nessuna relazione del progetto con la componente in esame.
INQUINAMENTO ACUSTICO	In relazione al contesto, la proposta di variante non configura elementi di criticità. I flussi di traffico generati ed attratti dalla variante, sono di fatto nulli, non in grado di modificare in modo significativo il clima acustico del compendio in esame.
RIFIUTI	La modifica introdotta dalla variante proposta, in considerazione della superficie interessata molto contenuta, non risulta in grado di introdurre aggravii significativi sul sistema di raccolta attualmente in essere nel Comune di Saronno.
RISORSE PRIMARIE ED ENERGIA	Nessun impatto Non si rileva nessun dato di criticità in riferimento all'attività da insediare

Altre componenti ambientali coinvolte dalla trasformazione urbanistica

SALUTE PUBBLICA	Nessun impatto Non si rileva nessun dato di criticità in quanto non sono previste nuove attività nocive o pericolose per la salute della popolazione.
SISTEMA SOCIO-ECONOMICO	Impatto positivo La realizzazione degli interventi proposti, permetterà ad una azienda presente da anni sul territorio saronnese, di continuare ad operare in ottemperanza alle direttive richieste dalla casa madre.

5.2.2 Valutazioni di sintesi

Esaminata la proposta progettuale, i cui contenuti in variante al PGT vigente non introducono elementi significativi di modifica dello scenario urbanistico locale.

Non si ravvisano, pertanto, elementi di possibile impatto ambientale sui quali sviluppare una trattazione specifica.

Considerate le caratteristiche dell'ambito di intervento, che presenta connotati insediativi marcatamente terziari come il contesto in cui si colloca, la proposta di modifica della destinazione urbanistica attiene a scelte di rilevanza strettamente locale da parte delle Autorità comunali preposte, senza implicazioni sotto il profilo della rilevanza strategica a scala urbanistica sulla quale la VAS è chiamata a esprimersi.

Come emerso in precedenza, le modifiche richieste al PGT vigente non evidenziano, infatti, significativi effetti sulle matrici ambientali primarie, che tuttavia saranno oggetto delle necessarie verifiche e autorizzazioni di legge, ove prescritte.

Poste queste valutazioni di sintesi, e fermo restando i contributi che potranno pervenire in sede di Conferenza di Verifica, è possibile assumere il progetto in esame e la correlata variante al PGT vigente privi di possibili implicazioni ambientali significative, tali da richiedere maggiori approfondimenti attraverso un più ampio procedimento di VAS.

5.3 Effetti sui siti della rete natura 2000

5.3.1 Relazioni tra le previsioni progettuali e SIC/ZPS

Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000", un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionale da un punto di vista funzionale, al quale afferiscono le aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse contigui indispensabili per garantire la connessione ecologica.

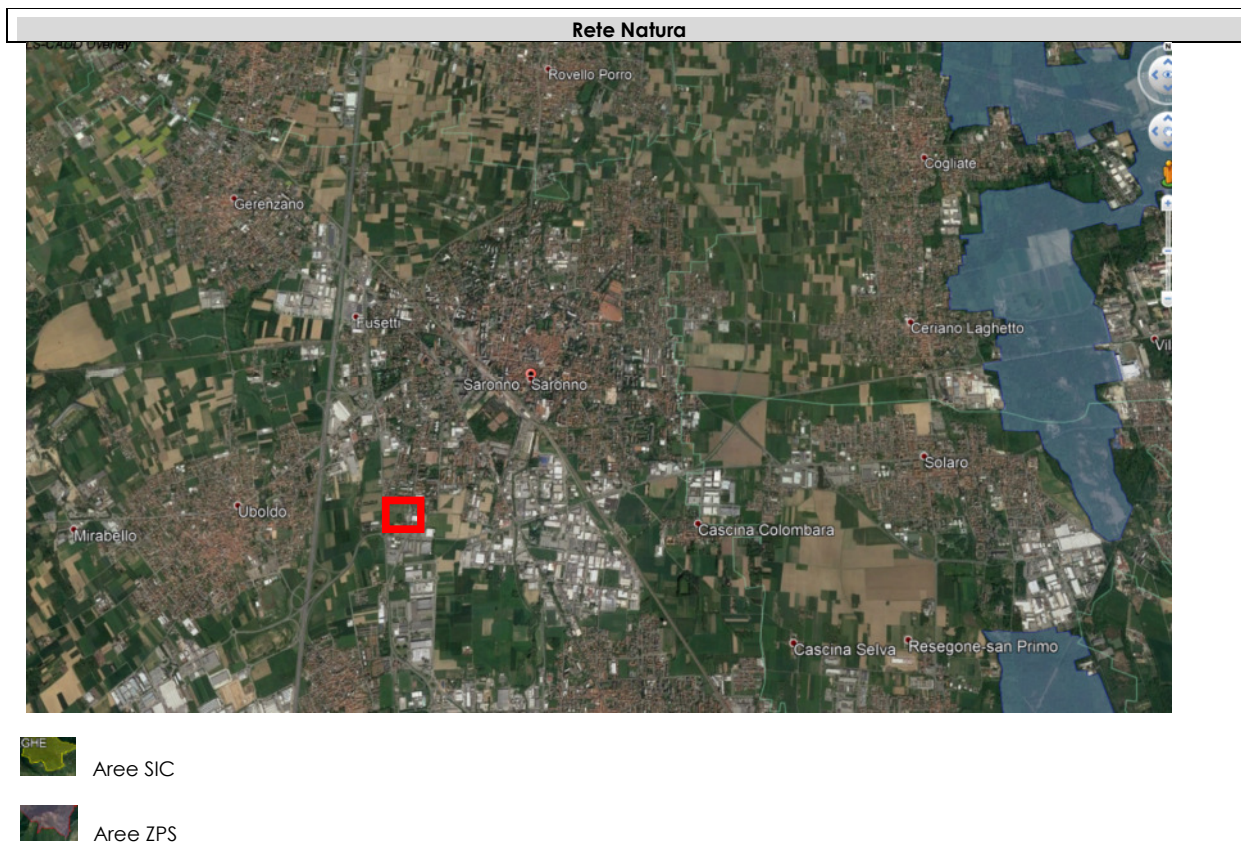
La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in cui vivono le specie ornitiche di cui all'allegato 1 della Direttiva e per garantire la protezione delle specie migratrici nelle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar). I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di mantenere o ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie (allegato 2 della Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono l'evoluzione dei proposti SIC (pSIC) e ZPS individuati a seguito della redazione dei piani di gestione predisposti e approvati dalle comunità locali attraverso le deliberazioni dei Comuni in cui ricadono le zone. Per la conservazione dei siti, l'art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l'art. 5 del D.P.R. 357/97 prevedono la procedura di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la Rete Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad essa sono sottoposti tutti i piani o progetti che possono avere incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000. La D.G.R. della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della D.G.R.) l'esigenza di un raccordo tra le procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, definendo le modalità per lo svolgimento di un unico procedimento coordinato.

L'eventuale esigenza della Valutazione di Incidenza viene esaminata congiuntamente alle più generali attività di verifica di assoggettabilità a VAS di cui al presente elaborato.

Il territorio comunale di Saronno non è interessato dalla presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE).

I Siti più prossimi al compendio in esame sono evidenziati nella figura successiva. L'analisi di tale estratto cartografico evidenzia come i siti più prossimi siano:

- Boschi delle Groane - Sito IT2050002: posto a circa 5,6 km in direzione est;
- Pineta di Cesate - Sito IT205000: posto a circa 5,2 km in direzione sud-est;



6 LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

6.1 Il processo di partecipazione pubblica al procedimento

In concomitanza all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità della variante urbanistica a VAS, l'Autorità competente provvederà a pubblicare apposito avviso con il quale si individueranno i settori del pubblico interessati all'iter decisionale e le modalità per la loro partecipazione.

Le eventuali risultanze potranno essere discusse in occasione della Conferenza di Verifica.

7 VALUTAZIONE FINALE

7.1.1 Riferimenti metodologici

In relazione a quanto richiamato circa i contenuti della variante urbanistica sottesa dal progetto in esame, si evidenzia come la stessa:

- a) non costituisca quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche relative alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.

La variante al PGT vigente non rientra dunque tra le tipologie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., richiamate al Cap. 2; la variante esula pertanto dall'ambito più generale di applicazione della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE. Una valutazione ambientale può divenire necessaria qualora l'Autorità competente individui possibili impatti significativi sull'ambiente.

7.1.2 Considerazioni sugli impatti ambientali e conclusioni

Alla luce di quanto in precedenza espresso si sintetizza come segue la relazione tra la variante urbanistica in esame ed il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti:

- a) I contenuti del progetto di variante in Saronno e della variante urbanistica al PGT ad esso riferita non ricadono entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, non costituendo essa il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; la proposta di variante non definisce, infatti, quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. (VIA), nè le nuove previsioni urbanistiche sottendono possibili effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);
- b) Gli approfondimenti di carattere ambientale hanno evidenziato come gli effetti correlati alla proposta di variante siano riconducibili a variazioni di scala strettamente locale, riconducibile a modifiche dei contenuti definiti dal PGT vigente e già sottoposti a valutazione ambientale favorevole, il che rientra tra le naturali dinamiche di perfezionamento dello strumento urbanistico generale, in ragione di esigenze di sviluppo socio-economico del territorio.
- c) La proposta di variante non evidenzia potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di interferenza ambientale: gli effetti attesi assumono entità non significativa e connotati riferiti strettamente alla dimensione locale.

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi richiamati ed il quadro di senso d'insieme che essi esprimono, non si ravvisano per la proposta progettuale e per la correlata variante urbanistica effetti ambientali tali da incidere sulle scelte a scala urbanistica, quale quella verso cui la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata a rivolgersi.

Ulteriori approfondimenti settoriali potranno accompagnare le successive fasi autorizzative dell'intervento, anche secondo le indicazioni eventualmente formulate in sede di Conferenza di Verifica dagli Enti ed Autorità coinvolti, senza tuttavia sottendere l'esigenza di una più ampia procedura di Valutazione Ambientale Strategica, la cui determinazione finale è in ogni caso rimessa all'Autorità competente designata.

Per una maggiore comprensione della valutazione della proposta di variante vengono allegati elaborati grafici inerenti gli estratti di carattere urbanistico e degli schemi progettuali indicativi.

- Allegato Rapporto Ambientale Tavola n° 1 – Estratti PGT e mappa catastale
- Allegato Rapporto Ambientale Tavola n° 1.A – Estratti PTCP
- Allegato Rapporto Ambientale Tavola n° 2 – Rilievo e calcolo analitico dell'area
- Allegato Rapporto Ambientale Tavola n° 3 – Schemi indicativi di progetto; Verifiche urbanistiche
- Allegato Rapporto Ambientale Tavola n° 4 – Schemi indicativi di progetto; Sistemazione aree esterne e di cessione, pavimentazione e piantumazione
- Allegato Rapporto Ambientale Tavola n° 5 – Schemi indicativi di progetto; Schema sottoservizi